

VERBALE N. 37 DELL'ADUNANZA DEL 7 NOVEMBRE 2019

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti comunica di aver inserito l'Avv. Sara Di Cunzolo e l'Avv. Simona Napolitano nella Commissione Diritto Amministrativo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente riferisce che il 17 aprile 2020, dalle 10 alle 17, si terrà presso la Sala Commissioni dell'Ordine la riunione del consiglio direttivo della European Criminal Bar Association presieduta dal Maitre Vincent Assileneau.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione ed autorizza le spese per l'accoglienza, mandando alla segreteria per comunicare all'Associazione.

- Il Presidente Galletti comunica di aver inserito tra i Componenti della Commissione Diritto Europeo e Internazionale gli Avv.ti Alessandro Martini e Chiara De Marco.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente rileva che il Consigliere Pontecorvo, coordinatore della commissione informatica, ha manifestato la difficoltà di seguire la medesima commissione quale coordinatore alla luce della mole degli altri impegni assunti e delle deleghe ricevute e, pertanto, le funzioni di coordinamento della commissione sono attribuite dal Presidente medesimo al Consigliere Tesoriere Graziani.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente rappresenta di avere istituito la Commissione per "l'Economia Circolare", nominando Coordinatrice il Consigliere Mobrici, e vice i Consigliere Segretario Scialla e Consigliere Tesoriere Graziani, ritenendo di grande utilità dotarsi di una Commissione che sviluppi congiuntamente le varie linee consenziali, oltre ad alcune altre che possono corrispondere alla specificità dell'oggetto dell'economia circolare (ci si riferisce, in particolare a processi di smaltimento di prodotti classificati ovvero devices informatici). Profilandosi, nella prossima legge di bilancio, incentivi per le azioni connesse all'economia circolare, la Commissione avrà la possibilità di innescare processi, eventualmente in collaborazione con l'Università, di approfondimento che rientrino nell'area di attuazione delle previsioni di bilancio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente e il Consigliere Mazzoni, coordinatore della Commissione di diritto dello sport, rappresentano che la squadra di calcio a cinque dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha partecipato al campionato nazionale per Avvocati che si è tenuto nella prima settimana di settembre a Fermo risultando vicecampione di Italia, sconfitta in finale 3-2 dal Palermo.

La squadra è composta dai colleghi Avv. Raffaele Rochira (Presidente e Difensore), Avv. Dario Canevelli (Laterale), Avv. Federico Bocchini (Attaccante), Avv. Marco Bottaro (Attaccante), Avv.



Stefano Zoccano (Laterale), Avv. Davide Viola (Laterale), Avv. Roberto Spadoni (Portiere), Avv. Valerio Vitale (Laterale), Avv. Cesare Liguori (Difensore).

Il Presidente ha invitato i vice campioni italiani per un indirizzo di saluto e una breve cerimonia di premiazione, all'adunanza del prossimo 28 novembre.

Il Consigliere Nicodemi si dissocia dall'iniziativa e chiede di conoscere i costi.

Il Presidente rappresenta che cerimonie come questa, a beneficio dei colleghi, sono deliberate e svolte ininterrottamente dal 2012 alla presenza anche del Consigliere Nicodemi e comunque i costi sono solo quelli usuali per l'accoglienza.

Il Consiglio approva a maggioranza, congratulandosi con i colleghi per l'ottimo piazzamento.

- Il Presidente comunica l'inserimento dell'Avv. Antonello Spadafora e dell'Avv. Filippo Manca nella struttura consiliare della Camera arbitrale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani chiedono che, in vista della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità prevista per i prossimi giorni di venerdì 15 e sabato 16 novembre, trattandosi di un evento ospitato dall'Ordine forense romano, sia deliberato un impegno di spesa a beneficio dei partecipanti ospiti (100 persone) per il pranzo della prima giornata e per il coffee break della seconda giornata, nei termini di cui al tariffario fornito dalla caffetteria interna al Palazzo della Corte Suprema di Cassazione.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta.

- Il Presidente Galletti, il Vicepresidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono che, in relazione alla Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità prevista per i prossimi giorni di venerdì 15 e sabato 16 novembre, trattandosi di un evento ospitato dall'Ordine forense romano, lo scorso 4 novembre il fornitore Infocarcere ha recapitato un preventivo degli oneri economici da sostenersi in relazione a quanto concordato con il Presidente del Comitato Pari Opportunità di Roma Avv. Lello Spoletini ed il Segretario Avv. Isabella Lombardi.

I Consiglieri Nicodemi, Celletti e Agnino si astengono.

Il Consigliere Di Tosto propone di attribuire un fondo autonomo di spesa al CPO.

Il Consigliere Pontecorvo precisa che le spese di cablaggio sono necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Il Consigliere Cerè chiede di ridurre leggermente le spese.

Interviene il Consigliere Tesoriere illustrando l'importanza dell'evento e l'adeguatezza della spesa.

Il Consigliere Bolognesi chiede di ridurre alcune spese (escludendo i pannelli, le hostess e ridurre l'importo ad euro 3.000 euro).

Si associano i Consiglieri Conti, Voltaggio, Gentile, Lubrano, Galeani.

Per la realizzazione dell'evento appare dunque indispensabile deliberare al riguardo la spesa.

Il Consiglio approva, a maggioranza, la proposta del Consigliere Bolognesi, autorizzando la spesa massima di 3.000 euro, IVA inclusa, per cartelline ordinarie non intestate, una penna, il cablaggio dell'Aula Avvocati e il montaggio video.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Alle ore (omissis) escono i Consiglieri Anastasio, Cerè e Conti per recarsi ad un impegno istituzionale in rappresentanza del Consiglio.



- Il Presidente Galletti, il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono sulla necessità di richiedere delle manifestazioni d'interesse per l'affidamento del servizio di assistenza professionale concernente la normativa Privacy europea (Regolamento UE 2016/679) in favore dell'Ordine forense romano per l'anno 2020.

AVVISO PUBBLICO CON RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016.

Premesse – Il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 (denominato anche “GDPR”), in materia di protezione dei dati personali, applicabile anche all'Ordine degli Avvocati a decorrere dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili del trattamento ovvero sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione dello stesso.

Le novità introdotte riguardano nuove figure professionali, approcci più chiari e trasparenti per gestire le informative agli interessati e richiederne il consenso, nuovi approcci all'analisi dei rischi, dei controlli e della sicurezza informatica.

L'Ordine intende pertanto avviare una procedura comparativa per l'affidamento di una prestazione professionale di consulenza, assistenza e supporto nell'adeguamento dell'ordine al GDPR.

Oggetto – Nello specifico dovrà essere fornito il supporto nelle seguenti attività:

- a) analisi completa e dettagliata della situazione dell'ente in merito allo stato di applicazione della normativa, primaria e secondaria, in materia di protezione dei dati personali (compresi anche i temi relativi agli amministratori di sistema ed alla eventuale videosorveglianza);
- b) analisi del rischio e realizzazione di adeguate procedure di controllo e implementazione delle misure di sicurezza nell'ottica del principio di accountability introdotto dal GDPR;
- d) revisione completa e supporto nella stesura delle procedure e dei documenti richiesti per la compliance al GDPR (es. Registro dei trattamenti, DPIA, nuove informative/consensi, clausole contrattuali, policy e procedure interne, ecc.);
- e) supporto e consulenza telefonica costante di personale specializzato;
- f) risposta a quesiti con formulazione di pareri scritti e orali aventi ad oggetto problematiche in materia di trattamento di dati personali;
- g) formazione del personale nell'anno 2020.

L'ente metterà a disposizione un referente per il reperimento e la trasmissione del materiale già disponibile e l'evasione delle richieste di informazioni da sottoporre alle varie strutture interne coinvolte.

Importo presunto - Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, è stato stimato in via presuntiva in euro 13.000,00 annui, al netto degli oneri IVA e oneri previdenziali.

Durata dell'incarico - L'incarico avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di verifica e di rinnovo.

Soggetti ammissibili e competenza professionale richiesta - Possono presentare l'offerta i soggetti i quali, al momento della presentazione dell'offerta:

- a) non si trovino nelle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- b) non si trovino in situazioni d'incompatibilità o conflitto di interessi con l'ente;
- c) non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- d) siano iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali

della Provincia in cui il soggetto ha sede, per attività oggetto della presente manifestazione di interesse;

e) siano abilitati nel Me.pA per i servizi di cui alla presente procedura.

Qualora l'operatore economico partecipante non sia un singolo professionista, dovrà essere indicato un referente per le attività inerenti l'incarico.

Stante la natura del servizio, costituiranno titolo preferenziale nella selezione:

- la partecipazione a corsi di studio/professionali e/o formazione relativi alla gestione del trattamento dei dati;
- l'esperienza professionale nel settore consistente nella titolarità di incarichi di consulenza in materia di privacy.

Modalità di presentazione della domanda.

La domanda, redatta su carta semplice senza particolare formalità e con indicazione delle competenze e richieste (oltre che dell'assenza di incompatibilità o altro), corredato di documento di identità in corso di validità del dichiarante, dovrà essere presentata all'indirizzo pec: amministrazione@ordineavvocatiroma.org, riportando nell'oggetto della mail "MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PROFESSIONALE IN AMBITO PRIVACY CONNESSO ALL'ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO UE 679/2016" entro e non oltre le ore 12.00 del 25 NOVEMBRE 2019.

Acquisite le manifestazioni d'interesse, l'ente provvederà a richiedere agli invitati tramite Me.pa i preventivi contenenti la descrizione della presentazione del servizio e l'indicazione (esclusi oneri previdenziali e imposta sul valore aggiunto) del ribasso offerto sul predetto importo di €13.000,00 annui.

Criterio di selezione - L'affidamento del servizio avverrà mediante RDO (richiesta di offerta) al prezzo più basso sul Me.pa a cui saranno invitati i soli fornitori che avranno manifestato preventivo interesse.

L'ente si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata.

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso.

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo: amministrazione@ordineavvocati.roma.it

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono sulla necessità di affidare l'incarico professionale di "Data Protection Officer" (DPO) ex art 37 del (Regolamento UE 2016/679), non sussistendo tra i dipendenti professionalità adeguate.

Il Presidente considerato che ancora a oggi è in corso l'ispezione del Garante, nonché la professionalità e competenza che l'Avvocato Valentini (attualmente Dpo dell'ente) ha dimostrato in questo anno, propone di rinnovare il contratto con lo stesso alle medesime condizioni economiche. Il Consigliere Nicodemi chiede di conoscere gli importi della spesa. Il Consigliere Tesoriere precisa che è di 12.000 euro, oltre accessori.

Il Consiglio approva a maggioranza.

- Il Presidente Galletti comunica che in data 5 novembre 2019 si è tenuto il convegno "I rapporti di lavoro nelle procedure di crisi e di insolvenza" per il quale sono state autorizzate le riprese video dei lavori.

I Consiglieri Nicodemi, Celletti, Galeani e Di Tosto si oppongono chiedendo di conoscere l'importo.



Interviene il Consigliere Tesoriere evidenziando che l'importo è quello standard previsto per ogni registrazione e già approvato dal Consiglio ad inizio della consiliatura.

Il Consiglio ratifica.

- Il Presidente Galletti riferisce che è pervenuta notizia dell'attentato alla vita del Collega Antonio Di Silvestro, sferrato con quattro colpi di pistola da una controparte in una causa molto delicata.

Tale allarmante notizia induce a riflettere sul delicato e pericoloso ruolo svolto dai difensori nell'adempimento del loro ministero e nel contempo determina la consapevolezza dell'assoluta necessità di garantire, da parte delle istituzioni, la massima sicurezza e l'assoluta libertà per chi esercita la professione forense.

Il Presidente Galletti propone anche un inasprimento delle pene nei confronti di chi attenta al libero esercizio dell'attività di difesa, diritto costituzionale e inviolabile diritto di ciascuno.

Il Consiglio esprime solidarietà all'Avv. Antonio Di Silvestro per il vile attentato e la delibera sarà comunicata dalla Segreteria a lui ed al Consiglio di Tivoli.

- Il Presidente Galletti comunica che, a seguito di sua richiesta, l'Avv. Giulio Micioni, Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Lazio, ha fatto pervenire una schema contenente le presenze dei Consiglieri per il terzo trimestre 2019, nonché le presenze al 24 ottobre scorso.

Il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di avere un rendiconto del primo semestre.

Il Consiglio prende atto rammaricandosi per le scarse presenze di taluni che evidentemente non hanno ben compreso il delicato ed essenziale ruolo ricoperto e chiede per il tramite della segreteria all'uopo delegata al questionario del CDD la trasmissione di un report afferente il numero dei procedimenti trattati, la durata media degli stessi, il numero dei provvedimenti emessi.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. Donatella Spinelli dell'Avvocatura del Comune di Torino, con la quale si trasmette la determinazione dirigenziale della Città di Torino di rinnovo della procedura per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di domiciliatura o patrocinio legale congiunto al legale interno innanzi le Magistrature superiori nell'ambito del contenzioso di diritto amministrativo, civile, lavoro, tributario e chiede di darne ampia diffusione.

Il Consiglio rappresenta la necessità di rispettare la legge nazionale sull'equo compenso e dunque evidenzia l'illegittimità della previsione di un importo massimo pari al minimo dei parametri ministeriali di riferimento (cfr. art. 7 lettera B del relativo avviso) con ciò lasciando intendere la possibilità di addivenire a compensi anche inferiori ai minimi. Risulta poi irrilevante il fatto che il mandato sarebbe conferito in forma congiunta con un legale interno dell'Ente, in quanto nel Dm relativo ai parametri è chiarito che, in caso di mandato a più avvocati, ciascuno abbia titolo a percepire l'intero onorario (art. 8 comma 1).

Il Consiglio invita a modificare la disciplina dell'articolo 7 lettera B richiamato con il seguente dato testuale: "per le attività di patrocinio legale in forma congiunta con un legale interno dell'Ente il compenso sarà fissato comunque in misura non inferiore al 50% dell'importo dei parametri forensi di cui al DM 55/14 e successive modifiche"; diversamente il Consiglio si riserva la possibilità di impugnativa dinanzi al giudice amministrativo.

Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Dott. Francesco Monastero, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 28 ottobre 2019, con la quale riferisce in merito all'istanza di accesso agli atti presentata dall'Ordine al Ministero della Giustizia e al Tribunale di



Roma, degli elenchi trasmessi dal Presidente della Sezione Fallimentare contenenti incarichi di curatore, commissario, liquidatore relativi al secondo trimestre 2019, nonché incarichi legali e CTU relativi al primo semestre 2019.

Il Presidente Galletti riferisce altresì di avere richiesto un parere ai difensori già nominati dal Consiglio per l'impugnativa al TAR dell'eventuale provvedimento di diniego.

Il Consiglio prende atto e ringrazia i colleghi che forniranno il parere con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 21 ottobre 2019, con la quale ringrazia il Consiglio ma comunica di non poter accettare l'incarico di difensore del Consiglio (conferitole unitamente agli Avv.ti (omissis), per motivi personali, nella proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma avverso l'eventuale rigetto o silenzio sull'istanza di accesso agli atti presentata al Ministero della Giustizia e alla Sezione Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma degli elenchi trasmessi dal Presidente della Sezione Fallimentare, contenenti le assegnazioni di curatore, commissario, liquidatore effettuate nel secondo trimestre 2019 nonché gli incarichi legali e CTU relativi al primo semestre 2019.

Il Consiglio prende atto e ringrazia comunque la Collega.

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Segretario Scialla comunicano di essere stati invitati dal Presidente dell'International Criminal Bar, Prof. Dott. Dragos Chilea, a partecipare al primo Congresso dell'istituzione che si terrà a Bamako (Repubblica del Mali) dal 14 al 16 novembre prossimi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta di patrocinio morale e invito a svolgere un indirizzo di saluto pervenuti in data 5 novembre 2019 dall'Associazione Matrimonialisti Italiani per il Congresso Nazionale AMI che si terrà il 29 e 30 novembre 2019 a Roma, presso la Residenza di Ripetta – Sala Bernini, sul tema “Le persone nella rete: connessione ad alto rischio”.

Il Consiglio concede il patrocinio.

- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito pervenuto dal Prof. Avv. Antonio De Mauro, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, pervenuto in data 28 ottobre 2019, per partecipare al convegno che si terrà, a Lecce il 15 novembre 2019, sul tema “La deontologia dell'Avvocato: aspetti attuali e controversi”.

Il Presidente si riserva di partecipare compatibilmente con i proprio impegni professionali.

Il Consiglio autorizza la spesa in caso di partecipazione.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla richiesta dell'Avv. Viviana Straccia, componente del CPO di Roma e Presidente dell'Associazione Giuriste in Genere, pervenuta in data 24 ottobre 2019, con la quale chiede la concessione del logo e del patrocinio morale per il convegno che si terrà il 21 novembre 2019, sul tema “La Tutela della donna vittima di violenza. La L. 69/2019 C.D. Codice Rosso: principali questioni e prime applicazioni”.

Il Consiglio concede il logo ed il patrocinio visto il rilievo dell'iniziativa.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota della Segreteria della Cassa Forense, pervenuta in data 24 ottobre 2019, con la quale trasmette il deliberato dell'Ordine degli Avvocati di Bari in merito al bando per la selezione di studi legali cui affidare le attività di assistenza e consulenza legale stragiudiziale specialistica.

Nello specifico l'Ordine di Bari chiede che la Cassa Forense provveda ad eliminare il criterio considerato fondamentale del fatturato del triennio 2015-2018, favorendo e valorizzando, con l'eliminazione dell'inciso, il criterio della competenza specialistica.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti riferisce di essere stato invitato dall'Avv. Stefania Orecchio a svolgere una relazione al convegno "La Toga: baluardo dei diritti e delle libertà fondamentali – Analisi e riflessioni" che si terrà in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre 2019, organizzata per le ore 15.00 presso la Sala Stampa Estera (Via dell'Umiltà 83/c-Roma) dall'Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla e il Consigliere Tesoriere Graziani riferiscono che, a breve, scadranno i contratti di lavoro del personale assunto a tempo determinato e, pertanto, propongono di modificare sostanzialmente la procedura di assunzione del personale in area "A", fascia "A/1" adottata fino ad oggi. Tale personale è destinato, per lo più, presso gli Uffici Giudiziari romani, per ridurre in parte i disservizi all'Avvocatura dovuti alla persistente carenza dell'organico nella P.A.

Questo sostegno, inizialmente a carattere temporaneo, si è protratto per molti anni, andando ad aumentare anche il numero di personale richiesto e gravando così sull'Ordine, in modo significativo, sia in termini economici/organizzativi che di responsabilità sempre maggiori (Privacy su tutte).

Pertanto, in un ottica di riduzione dei costi e di responsabilità in capo all'Ordine, si propone di assegnare i servizi svolti presso i Tribunali, a personale di società terze di cui l'Ordine si assicurerà la competenza e la serietà con valutazioni semestrali, sulla base delle indicazioni che riceverà dai dirigenti dei vari Tribunali.

I servizi svolti negli Uffici Giudiziari, al momento, sono i seguenti:

- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Ufficio Decreti Ingiuntivi/mail";
- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Sportello Ufficio Esecuzioni Mobiliari";
- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Richieste copie sentenze via mail";
- n. 2 unità al Tribunale di Roma "Sportelli informativi";
- n. 1 unità al Tribunale di Roma "Iscrizioni PEC Esecuzioni Mobiliari";
- n. 4 unità agli Uffici del Giudice di Pace.

Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce che i costi per queste attività ammontano semestralmente a euro 190.000,00 (costo lordo dei dipendenti che si assegnano a tali impieghi), non considerando il costo per la loro gestione e reclutamento, che ricade sul personale dell'Ordine; ritiene che tali costi si potrebbero abbattere sensibilmente così come esposto dall'ufficio Amministrazione che ha quantificato il risparmio del costo del personale a circa euro 40.000,00 a semestre.

Il Consigliere Tesoriere Graziani, pertanto, propone di preventivare per questi servizi la somma massima di euro 140.000,00 per semestre; tale somma sarà ripartita, proporzionalmente alle ore impiegate, tra i vari servizi e fungerà da massimale per la richiesta di offerta al prezzo più basso da effettuarsi tramite Me.Pa. a cura del Dipartimento Amministrazione.

Il Consigliere Segretario Scialla, considerando valida la proposta sopra esposta e in ossequio alla normativa vigente e al Regolamento dell'Ordine degli Avvocati di Roma in materia di reclutamento del personale, propone di pubblicare, sul sito istituzionale, un avviso per la selezione di n. 4 unità di personale da destinare ai Dipartimenti dell'Ordine, per dieci giorni consecutivi a partire dall'**11 novembre 2019** compreso, al fine di consentire agli interessati di depositare le candidature per la selezione, con termine entro e non oltre le ore 13.00 del 20 novembre 2019, nonchè di procedere, successivamente, alla selezione di n. 4 unità di personale dipendente da assumere con contratto a

tempo determinato, area “A”, fascia “A/1” che verranno assegnate ai relativi servizi dall’Ufficio del personale.

Propone, inoltre, di prorogare i contratti dei dipendenti semestralisti, Sigg.re/i (omissis) per ulteriori sei mesi, considerato il buon lavoro svolto nei mesi di servizio precedenti; queste proroghe si rendono necessarie, in attesa di completare la procedura per il concorso pubblico, deliberata nell’adunanza del 3 ottobre 2019.

Il Presidente Galletti, circa il reclutamento del personale a tempo determinato, propone di consentire la partecipazione alla selezione soltanto di candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e di certificazione comprovante l'utilizzo avanzato del personal computer.

Astenuti Nicodemi e Celletti.

Il Consiglio approva in conformità alle proposte, con la specificazione che le persone da assumere dovranno essere in possesso del titolo di Scuola secondaria superiore e la prova pratica dovrà incentrarsi sulle capacità e conoscenze dei programmi Word e Excel. Nomina, quali Componenti della Commissione esaminatrice, composta dall’Avv. (omissis) (Presidente) e dall’Avv. (omissis) e dall’Avv. (omissis) (Componenti) ed in sostituzione i Componenti della Commissione dell’ultimo concorso di personale a tempo determinato Avv. (omissis) (Presidente), Avv. (omissis) e Avv. (omissis) (Componenti).

Dispone che i contratti di lavoro abbiano la durata di mesi sei, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020. Nomina responsabile del procedimento il Dott. Marco Giusti.

Astenuti Nicodemi e Celletti.

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti e il Consigliere Segretario Scialla in ottemperanza alla delibera del 24 ottobre 2019, informano che la Commissione esaminatrice ha svolto il supplemento istruttorio e di motivazione richiesto dal Consiglio, allegato B, in relazione alla procedura per la copertura di n. 1 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato Area C profilo Professionale Responsabile ufficio iscrizioni, conciliazioni e pareri, posizione economica C1, CCNL Comparto Funzioni Centrali (ex Enti pubblici non economici). Considerato quanto sopra esposto, si comunica che:

- con lettera della Regione Lazio pervenuta a questo Ordine via pec il 09 agosto 2019, prot. 16950 del 27 agosto 2019, l’Ente preposto dichiarava l’assenza di personale in disponibilità con il profilo richiesto;
- la procedura di c.d. mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 ha avuto esito negativo. Infatti, come da relazione verbale della commissione esaminatrice, le domande pervenute non ottemperano ai requisiti di partecipazione di cui all’art.1 dell’avviso di procedura di mobilità volontaria.

Pertanto propongono:

- di dare avviso dell’esclusione dalla procedura di mobilità ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 ai partecipanti mediante invio di estratto del presente verbale corredato dal verbale della Commissione;
- di bandire un concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 unità di personale dipendente a tempo pieno e indeterminato Area C profilo professionale Responsabile ufficio iscrizioni, conciliazioni e pareri, posizione economica C1, CCNL Comparto Enti pubblici non economici come da modello di bando allegato al verbale precedente.

I Consiglieri Di Tosto, Galeani e Lubrano rilevano che contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione esaminatrice la candidata (omissis) possiede sia il requisito della qualifica, risultando impiegata C1, sia il nulla osta del datore di lavoro, il quale la invita a comunicare tempestivamente le proprie dimissioni in caso di assunzione da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma, rimettendo, pertanto, nelle mani di quest’ultima la decisione finale.



Qualora si ritenesse non interpretabile in tal senso, nonostante la chiarezza della comunicazione, chiedono che la Commissione esaminatrice formuli espressa richiesta all'Ordine degli Agronomi e Forestali circa la natura di nulla osta della dichiarazione espressa rilasciata dal Presidente in data (omissis) prot. n. (omissis).

Il Presidente rileva che non spetta al Consiglio sindacare nel merito l'operato della Commissione, a meno di vizi macroscopici che nel caso non sembrano sussistere. La Commissione è stata nominata proprio per dare garanzia di autonomia alle operazioni concorsuali, svincolandole dalle attività consiliari o da ogni ingerenza latu sensu politica di un organo elettivo come il Consiglio.

Astenuti Nicodemi e Celletti.

Il Consiglio a maggioranza prende atto delle conclusioni della Commissione.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Michele Francesco Alonzi, Francesco Arceri, Jacopo Barbabella, Antonio Battaglia, Calogero Caleca, Alessandro Ciancamerla, Pierluigi De Stefani, Jacopo Ferracuti, Elio Leonetti, Vito Pacillo, Giulia Pergolesi, Eugenia Severino, Stefania Valente.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano di avere individuato il prodotto assicurativo che si distribuisce con cui offrire copertura contro gli infortuni degli Avvocati e dei praticanti che prestino la propria collaborazione allo Sportello Tutele e Amministrazione di Sostegno, in via di apertura presso i locali del Tribunale di Roma. Il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani chiedono che il Consiglio deliberi la stipula della correlativa polizza, con premio annuale pari ad euro 360.00, autorizzando il Presidente alla firma del contratto assicurativo.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta, autorizzando il Presidente alla firma del contratto assicurativo con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica di voler inserire nella Commissione Diritti Umani e Cittadini Comunitari e Stranieri, il Prof. Adelmo Manna e l'Avv. Pietro Pomanti.

Il Consiglio prende atto.

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che, dopo l'avvio (da parte di Cassa Forense) della divulgazione dei fondi strutturali e d'investimento europei previsti dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), appare necessario dotarsi di una risorsa che consenta al Consiglio stesso ed anche agli iscritti di ricevere le necessarie informazioni che



possano semplificare l'approccio e la conoscenza del "Sistema Bandi Europei", sia per individuare le tematiche e gli aspetti di maggior interesse, sia per monitorare e individuare bandi (nazionali e comunitari), avvisi pubblici regionali, novità e le opportunità che l'Europa offre anche ai liberi professionisti.

A tale fine, il Consigliere Tesoriere Graziani chiede di avviare una ricerca di: a) soggetti che possano offrire servizi e consulenza per internazionalizzazione e europrogettazione; b) soggetti che possano offrire corsi di formazione per Colleghi che vogliano approfondire la preparazione e conoscenza in materia di internazionalizzazione e europrogettazione.

Il Consiglio approva e incarica il Consigliere Tesoriere Graziani di provvedere in conformità alla proposta.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Pontecorvo comunicano che sono in corso gli incontri di formazione, per orientare i giudicanti a reperire, sui registri di cancelleria del settore civile del Giudice di Pace di Roma, la risultanza delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria ai difensori. Dopo una prima sessione condotta dal Consigliere Tesoriere Graziani e dal Consiglieri Pontecorvo, i successivi incontri sono condotti presso la sede del Giudice di Pace di Roma (sotto la direzione della Dirigente Dott. Caterina Stranieri, con la collaborazione del Dott. Alberto Tomasso e del Giudice Maria Teresa Narciso) dai componenti della Commissione Informatica consiliare, immediatamente messi a disposizione nelle persone degli Avvocati Angelo Cugini, Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, con decorrenza dal 4 novembre scorso.

Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Pontecorvo segnalano che tale apporto è stato espressamente sollecitato dalla Dirigenza del Giudice di Pace di Roma, per ovviare alla carenza di formazione degli addetti all'ufficio ed evitare che questa improvvisa novità manifestasse criticità nella conduzione dell'attività di udienza. Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Pontecorvo chiedono, quindi, che il Consiglio manifesti l'apprezzamento per l'iniziativa e ringrazi coloro che si sono gratuitamente prestati con un omaggio rappresentativo dell'attività svolta ed a ricordo della collaborazione prestata.

Il Consiglio approva e, in conformità alla proposta, delibera di ringraziare i Colleghi che si sono resi disponibili, convocandoli in Consiglio in una prossima adunanza e consegnando a ciascuno di loro un esemplare della penna a sfera "*Scripta Manent*".

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Tamburro comunicano che, in data 20 ottobre u.s., ha avuto luogo il primo incontro del Gruppo di Studio interdisciplinare ed interprofessionale "Stress Lavoro Correlato". Il prossimo incontro per la prosecuzione dei lavori è stato fissato per il 25 novembre 2019, ore 15.00, presso la sede di questo Ordine, Sala lettura, primo piano.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di aver incontrato, nella data del 29 ottobre scorso, la Dirigenza dell'UNEP di Roma per il consueto tavolo di confronto sulle problematiche riscontrate. Nel corso della riunione è stato reso noto che, a seguito di convenzione recentemente sottoscritta, verranno presto installati terminali POS presso gli sportelli al pubblico. Tale iniziativa consentirà, quindi, di effettuare il versamento del servizio offerto dagli ufficiali giudiziari mediante pagamenti elettronici. Il Consigliere Tesoriere Graziani ha ricevuto assicurazioni che tale innovazione non comporterà oneri per gli iscritti che pagheranno con le consuete carte di debito, nel mentre l'eventuale utilizzo di carte di credito non comporterà alcuna commissione ulteriore rispetto quanto previsto dal contratto in essere tra l'utente e l'azienda creditizia. Il Consigliere Tesoriere Graziani propone che il Consiglio si doti di una carta di debito destinata ad essere utilizzata dal



personale per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'UNEP in occasione della restituzione degli atti giudiziari da parte dell'UNEP.

Il Consiglio ringrazia il Consigliere Tesoriere e delibera in conformità alla proposta, incaricando il Consigliere Tesoriere stesso ed il Funzionario del Dipartimento Amministrazione di provvedere ad individuare il prodotto (carta di pagamento) più idoneo per caratteristiche ed utilizzo.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala che è giunta la richiesta di pagamento del compenso del grafico della rivista Foro Romano nella misura di euro trecentosessantaquattro (oltre imposta) per la copertina della edizione n. 4/19, così come era stato addebitato per ciascuna delle edizioni antecedenti.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta, autorizzando tale spesa anche per tutte le edizioni del 2019 e quelle successive.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in merito all'istanza presentata dal dipendente (omissis) per la concessione di un prestito di euro (omissis) da restituire in n. (omissis) rate mensili per urgenti lavori di ristrutturazione della propria abitazione. Il rimborso sarà effettuato mediante rate da trattenere sullo stipendio. L'eventuale residuo debito sarà corrisposto in un'unica soluzione in caso di cessazione del servizio con trattenuta sull'indennità di fine rapporto lavoro già accertato idoneo a garantire il prestito. Il Consigliere Di Tosto propone l'accoglimento in tutti i casi in cui ci sia la garanzia del trattamento di fine rapporto.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani riferisce in merito all'istanza presentata dalla dipendente (omissis) per la concessione di un'anticipazione del trattamento di fine rapporto per un importo netto di euro (omissis), al fine dell'acquisto di una prima abitazione e l'estinzione del prestito personale concesso dal Consiglio nell'anno (omissis). Interpellata l'Amministrazione, risulta che il T.f.r. maturato dall'istante è idoneo a coprire l'importo richiesto. Si propone pertanto l'accoglimento dell'istanza, ricordando altresì l'eccezionalità dell'erogazione non ripetibile nel medio periodo e con mandato all'Amministrazione di trattenere contestualmente l'importo residuo del prestito ad estinzione dello stesso.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che ha avuto luogo la ricerca di offerte per l'affidamento di un incarico professionale finalizzato all'approntamento e redazione del DUVRI (documento unico valutazione rischi), propedeutico all'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di pulizie dei locali dell'Ordine e delle sedi distaccate. La ricerca è stata effettuata mediante pubblicazione dell'invito a presentare offerte sul portale web dell'Ordine, ricevimento delle manifestazioni d'interesse da parte di 7 identità, nonché successiva verifica della loro iscrizione al ME.PA. All'esito della raccolta dei preventivi pervenuti è risultata che la (omissis) ha formulato l'offerta economicamente meno onerosa (700,00 euro oltre imposte), pertanto il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio deliberi di affidare l'incarico alla sopraccitata ditta.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Discussione e approvazione bilancio preventivo anno 2020

- Il Consigliere Tesoriere Graziani chiede che il Consiglio approvi il bilancio preventivo 2020 che si distribuisce e che fissi la correlativa data per l'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza l'approvazione per consentire ai Consiglieri ogni utile approfondimento con invito a comunicare via pec alla Segreteria le loro eventuali osservazioni



entro le ore 12.00 del prossimo lunedì e fissa l'Assemblea degli iscritti, per l'approvazione del bilancio preventivo 2020, nel giorno 5 dicembre 2019, alle ore 12.00.

Approvazione del verbale n. 36 dell'adunanza del 24 ottobre 2019

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consigliere Nicodemi si astiene perché non ha avuto tempo di leggere il verbale.

Il Consigliere Segretario evidenzia che il verbale è on line dalle ore 14.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 36 dell'adunanza del 24 ottobre 2019.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Caiafa per conto del Consigliere Cerè riferisce che in data 30 ottobre 2019 è intervenuta presso lo studio dell'Avv. (omissis), assistito e difeso dall'Avv. (omissis), nella perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento n. (omissis) RGNR per tentata corruzione.

Sono stati acquisiti tutti i documenti, spontaneamente consegnati dalla collaboratrice dell'Avv. (omissis).

La perquisizione si è conclusa alle ore 13.00 in modo regolare.

Il Consigliere Cerè, pertanto, deposita decreto di perquisizione e verbale di notifica e chiede che la documentazione sia inviata al Consiglio Distrettuale di Disciplina ai fini di ogni eventuale valutazione di sospensione cautelare.

Il Consiglio prende atto e manda al Consiglio distrettuale di disciplina.

- Il Consigliere Caiafa, per conto del Consigliere Cerè quale delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 51)

(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 4)

(omissis)

Passaggi dall'Albo ordinario all'Elenco speciale (n. 1)

(omissis)

Passaggi dall'Elenco speciale all'Albo ordinario (n. 1)

(omissis)



Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)
(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 25)
(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 3)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 19)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 11)
(omissis)

Abilitazioni (n. 7)
(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 4)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 54)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 5)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)
(omissis)

Compiute pratiche (n. 412)
(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA:
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 25) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Presidente in sostituzione di Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il reato di sottrazione internazionale di minori ed i rapporti con il procedimento per il rientro del minore e con i procedimenti de potestate”, che si svolgerà l’11 novembre 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e coordina: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Famiglia e Diritti della Persona). Relatori: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma



- Responsabile Commissione Diritto Penale) “Il bene giuridico tutelato nella fattispecie penale dell’art.574 bis c.p.”; Avv. Mario Scialla (Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Diritti Umani) “Problematiche relative alla giurisdizione”; Dott. Giuseppe Vinciguerra (Responsabilità Autorità Centrale del Ministero della Giustizia) “Ruolo dell’Autorità Centrale e criticità della denuncia penale sul procedimento ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1980”; Avv. Paola Moreschini (Componente Commissione Famiglia – Presidente di ICALI) “Denuncia del sottrattore e cause ostative al rientro del minore ai sensi dell’art.13 comma 1 lett. b della Convenzione dell’Aja del 1980”; Dott.ssa Daniela Bacchetta (Giudice del Tribunale per i Minorenni di Roma) “Rapporto tra l’illecito della sottrazione internazionale di minore e i procedimenti de potestate”; Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Minori) “Aspetti deontologici in relazione alla tutela del minore”

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, rilevato che sarà trattato un argomento di carattere deontologico dal Cons. Cerè, propone di modificare la proposta della Commissione, attribuendo due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico.

Il Consiglio approva in conformità alla proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Tamburro, unitamente alla Commissione Privacy, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Segreto professionale, privacy e trattamento dei dati”, che si svolgerà il 18 novembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Cristina Tamburro (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Privacy). Modera: Avv. Donatella Cerè (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – responsabile Dipartimento Deontologia). Conclude: Avv. Andrea Pontecorvo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Privacy). Relatori: Avv. William Di Cicco (Componente Commissione Privacy) “Il segreto professionale dell’avvocato e le regole deontologiche alla luce del GDPR”; Avv. Elena Iembo (Componente Commissione Privacy) “Trattamento dei dati personali effettuato per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”; Avv. Gianni Dell’Aiuto (Componente Commissione Privacy) “Data Breach nello studio legale. Tra obblighi di intervento e doveri di informazione”; Avv. Mario Valentini (Componente Commissione Privacy) “Il segreto professionale nel trattamento dei dati personali nell’ambito del processo civile telematico”; Dott.ssa Sabrina Pulvirenti (Direttore Sanitario Centro Medicina Preventiva e PPI Istituto Previdenza ed Assistenza Dipendenti Roma Capitale (IPA)) “Medici e segreto professionale”; Avv. Pietro Di Tosto (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice responsabile Commissione Privacy) “I confini del segreto professionale”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera di concedere due ordinari ed uno deontologico.

- Il Consigliere Voltaggio, unitamente alla Commissione Esecuzioni Immobiliari, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “La vendita immobiliare nell’esecuzione. Il decreto di trasferimento e la cancellazione delle formalità pregiudizievoli”, che si svolgerà il 18 novembre 2019, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Riccardo Bolognesi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Direttore della Scuola Forense “V.E. Orlando”). Introduce e modera: Avv. Paolo Voltaggio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Esecuzioni Immobiliari).



Relatori: Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca (Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma) “Il nuovo modulo di decreto di trasferimento”; Dott. Antonio Fiasche’ (Conservatore dei Registri Immobiliari Roma1) “La cancellazione delle formalità pregiudizievoli”; Dott. Francesco Cerini (Notaio in Roma) “La trascrizione e il processo esecutivo”; Dott. Stefano Apicella (Dirigente della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari) “La collaborazione tra Custodi, Delegati e Ufficio del G.E.”.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consigliere Nesta, avuto riguardo all’interesse della materia ed alla qualità dei relatori, ritiene che debbano essere attribuiti tre crediti formativi ordinari.

Il Consiglio attribuisce tre crediti formativi ordinari.

- I Consiglieri Nesta e Mobrìci, unitamente alla Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., comunicano di aver organizzato un convegno dal titolo “La compliance in tema di antiriciclaggio”, che si svolgerà il 19 novembre 2019, dalle ore 18.30 alle ore 20.30, in Roma presso l’Hotel Le Meridien – Sala Visconti – Via Federico Cesi, 37. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Relatore: Avv. Valerio Vertua (Esperto in Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie – Collaborazione con la Cattedra di Informatica Giuridica presso l’Università degli Studi di Milano).

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Presidente in sostituzione del Cons. Minghelli, unitamente alla Commissione Biblioteca, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Un giurista fra due secoli: la modernità di Lodovico Mortara”, che si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Giallombardo – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Dott. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Corte di Cassazione), Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introducono: Dott. Giorgio Lattanzi (Presidente della Corte Costituzionale), Dott. Francesco Tirelli (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), Dott. Riccardo S. Di Segni (Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma). Modera: Avv. Aldo Minghelli (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Biblioteca). Relatori: Dott. Massimiliano Boni (Consigliere della Corte Costituzionale – Autore del libro “Il figlio del rabbino” – Ed. Viella) “Lodovico Mortara: la persona e la sua storia”; Prof.ssa Anna Maria Isastia (Associato di Storia Contemporanea presso Università degli Studi di Roma Sapienza) “La Massoneria nella vita di Lodovico Mortara”; Prof. Romano Vaccarella (Emerito di Diritto Processuale Civile presso Università degli Studi di Roma Sapienza e Università Luiss Guido Carli) “Le riforme nel Diritto Processuale Civile”; Prof. Mario Trapani (Ordinario di Diritto Penale presso Università degli Studi di Roma Tre) “Le riforme nel Diritto Processuale Penale”; Avv. Giulia Cammilletti (Componente Commissione Biblioteca e Commissione Laboratorio Formazione Giovani) “La tutela dei diritti delle donne”:

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Presidente Galletti, unitamente all’Istituto per il Governo Societario ed alla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria “Giorgio Di Giuliomaria”, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “I giudici e la giustizia tributaria: dal presente al futuro”, che si svolgerà il 20 novembre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di



Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Fabrizio Lapecorella (Direttore Generale delle Finanze – MEF – Associato Onorario IGS); Dott. Mario Civetta (Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma), Dott. Adalberto Bertucci (Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma), Dott. Cesare Felice Giuliani (Presidente del Consiglio Notarile dell’Ordine di Roma e del Consiglio Nazionale Notarile). Introduce e modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Navigazione e Trasporti). Coordina e Modera: Dott.ssa Carla De Cesare (Giornalista del Sole 24ORE). Introduce: Prof.ssa Livia Salvini (Ordinario di Diritto Tributario presso Università Luiss Guido Carli. - Componente del Consiglio Direttivo IGS). Conclude: Dott. Franco Galli (Presidente Emerito della Corte Costituzionale – Associato Onorario IGS). Relatori: Prof. Massimo Basilavecchia (Ordinario di Diritto Tributario presso Università di Teramo – Componente Comitato Scientifico IGS) “Progetto dell’Istituto per il Governo Societario per la riforma del processo tributario”; Dott. Fiorenzo Sirianni (Direttore della Giustizia Tributaria – MEF), Prof. Maurizio Leo (Ordinario presso la Scuola Nazionale Amministrazione – Componente Comitato Scientifico IGS) “La giurisprudenza”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Progetto Donna, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, che si svolgerà il 25 novembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma), Cons. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Corte di Cassazione), Dott. Francesco Monastero (Presidente del Tribunale di Roma). Introduce: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Progetto Donna). Modera e Coordina: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Progetto Donna). Relatori: Dott. Valerio de Gioia (Magistrato presso il Tribunale di Roma), Dott.ssa Maria Monteleone (Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma), Dott.ssa Adriana Pannitteri (Giornalista RAI TG1), Avv. Lucia Annibali (Foro di Roma – Vittima di violenza), Dott.ssa Paola Di Nicola (Giudice presso il Tribunale Penale di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Vice Responsabile Commissione Progetto Donna), Avv. Giulio Micioni (Presidente CDD Lazio), Avv. Giorgio Sacco (Componente Commissione Diritto Penale). Saranno presenti tutte le Vice Responsabili della Commissione Progetto Donna ed i Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati di Roma, nonché i componenti del CPO Roma.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera l’attribuzione di due crediti ordinari ed uno deontologico.

- Il Consigliere Presidente in sostituzione del Consigliere Anastasio, unitamente alla Commissione Famiglia e Diritti della Persona, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Violenza in famiglia: riconoscere, prevenire, contrastare”, che si svolgerà il 26 novembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce e Coordina: Avv. Lucilla Anastasio (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – responsabile Commissione Famiglia e Diritti della Persona). Conclude: Avv. Saveria Mobrìci (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Dott.ssa Maria Monteleone (Procuratore Aggiunto presso la Procura di Roma) “Quale tutela per le donne vittime di violenza”;



Dott.ssa Monica Velletti (Magistrato I Sezione Tribunale Civile di Roma) “Ordini di protezione: lo stato dell’arte”; Dott.ssa Elvira Reale (Psicologa) “Violenza e CTU nei procedimenti di diritto di famiglia”; Avv. Titti Carrano (Foro di Roma) “La violenza contro le donne come violazione dei diritti umani”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, unitamente al Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Il contributo unificato e le spese di giustizia nel processo amministrativo, civile, societario e tributario”, che si svolgerà il 29 novembre 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente Ordine degli Avvocati di Roma). Coordina: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). Introduce: Avv. Giorgio Leccisi (Segretario Commissione Diritto Amministrativo – Componente Centro Studi Giuridici – Tesoriere AGAMM). Relatori: Prof. Avv. Franco Gaetano Scoca (Ordinario di Diritto Amministrativo presso Università degli Studi di Roma Sapienza) “Sulla misura del contributo unificato”; Cons. Roberto Caponigro (Consigliere di Stato) “Il contributo unificato nel Processo Amministrativo”; Prof. Avv. Raffaele Tinelli (Ordinario di Diritto Tributario presso Università degli Studi Roma Tre) “Il contributo unificato e il Processo Tributario”; Prof. Avv. Andrea Gemma (Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato presso Università degli Studi Roma Tre) “Il contributo unificato nel Processo Civile e Societario”; Avv. Antonio Cordasco (Componente Centro Studi Giuridici) “Il procedimento di recupero e di rimborso del contributo unificato versato nel Processo Amministrativo”; Avv. Tommaso Pallavicini (Consigliere Direttivo AGAMM e UNAA) “Le proposte di modifica delle disposizioni normative sul contributo unificato”; Avv. Francesco Giglioni (Componente Centro Studi Giuridici) “Profili comunitari in tema di contributo unificato e spese di giustizia”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Presidente in sostituzione di Conti, unitamente alla Commissione Diritto Penale, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diritto Penale Europeo” che si terrà il giorno 2 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in Roma presso l’Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Introduce: Avv. Paolo Nesta (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Centro Studi, Formazione e Aggiornamento). Modera: Avv. Irma Conti (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Coordinatore Commissione Diritto Penale). Conclude: Avv. Alessia Alesii (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma). Relatori: Avv. Amedeo Barletta (Foro di Napoli) “Principi Generali”; Avv. Nicola Anelli (Foro di Roma) “MAPE”; Avv. Maria Brucale (Foro di Roma) “Ergastolo ostativo”; Avv. Giovanni Passalacqua (Foro di Roma) “Art. 625 bis cpp – Caso Scoppola”; Dott.ssa Elisabetta Rosi (Presidente III Sezione Corte di Cassazione) “Vincoli Euro Unitari – Caso concreto”; Avv. Andrea D’Elia (Foro di Roma) “I principi di legali, offensività e colpevolezza in prospettiva europea”; Dott. Alberto Cisterna (Presidente XIII Sezione Civile Tribunale di Roma) “La pregiudiziale europea”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.



- Il Presidente Galletti, unitamente alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione – SNA - , comunica che ha organizzato un convegno dal titolo “Riflessioni sul pubblico impiego da chi lo vive, lo studia, lo giudica”, che si svolgerà il 12 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, in Roma presso l’Aula Magna della SNA – Via Maresciallo Caviglia, 24. Indirizzi di saluto: Dott. Stefano Battini (Presidente SNA), Dott. Giovanni Tria (già Ministro dell’Economia), Dott. Giovanni Mammone (Primo Presidente della Corte di Cassazione), Dott. Filippo Patroni Griffi (Presidente del Consiglio di Stato), Dott. Angelo Buscema (Presidente della Corte dei Conti). Coordina: Dott. Vito Tenore (Magistrato della Corte dei Conti – Docente SNA) “La centralità della responsabilità disciplinare nelle riforme sul pubblico impiego”. Relatori: Dott. Giovanni Amoroso (Giudice della Corte Costituzionale) “Il pubblico impiego nelle principali pronunce della Consulta”; Avv. Gabriella Palmieri Sandulli (Avvocato Generale dello Stato) “La difficile difesa della P.A. nel contenzioso del lavoro pubblico”; Dott. Vincenzo Di Cerbo (Presidente Sezione Lavoro della Corte di Cassazione) “Le questioni più rilevanti sul lavoro pubblico vagliate dalla giurisprudenza di legittimità”; Prof.ssa Iolanda Piccinini (Ordinario di Diritto del Lavoro presso Università LUMSA di Roma) “Le questioni più rilevanti sul lavoro pubblico vagliate dalla dottrina”; Prof. Bernardo Giorgio Mattarella (Ordinario di Diritto Amministrativo presso Università LUSS di Roma) “Linee ispiratrici e principi portanti delle più recenti riforme del lavoro pubblico”; Cons. Luigi Caso (Consigliere della Corte dei Conti – Presidente Associazione Magistrati della Corte dei Conti) “La Corte dei Conti quale controllore e giudice del pubblico impiego”; Dott.ssa Sabrina Bono (Dirigente I Fascia – Capo dell’Ufficio del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) “La reale autonomia della dirigenza pubblica oggi”; Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Il pubblico impiego non privatizzato nell’esperienza innanzi al g.a.”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l’interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresenta che il Vice Presidente Avv. Mauro Mazzoni ha richiesto che, nell’ambito del Corso di Formazione in Diritto Bancario, accreditato da questo Consiglio con delibera del 2 maggio 2019 con il riconoscimento di tre crediti formativi ordinari per singola giornata, vengano riconosciuti, alla lezione del 15 novembre 2019, peraltro ultima dell’evento indicato, due crediti formativi deontologici ed un credito formativo ordinario, avuto riguardo agli argomenti di carattere deontologico trattati nella detta giornata.

Il Consiglio accoglie la richiesta.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria rappresenta che il Cons. Irma Conti ha richiesto che, nell’ambito del Corso di Mediazione Penale Minorile, accreditato da questo Consiglio con delibera del 25 luglio 2019 con il riconoscimento di venti crediti formativi ordinari, alla lezione del 13 novembre 2019 vengano riconosciuti anche i crediti deontologici stante l’argomento della giornata “Abilità cognitive, emotive e relazionali del mediatore. La deontologia del mediatore”.

Il Consigliere Nesta propone l’attribuzione di due crediti formativi deontologici per la giornata del 13 novembre 2019, fermi restando i residui diciotto crediti formativi ordinari di cui alla precedente delibera.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Nesta.

- Il Consigliere Nicodemi, in riferimento al convegno che si terrà il giorno 9 dicembre 2019, per l’intera giornata (9/18) e per cui sono stati concessi n. 7 crediti, chiede che ne vengano concessi n. 12 crediti ordinari, in considerazione delle materie trattate e della competenza dei relatori.

Il Consigliere Nicodemi evidenzia che parteciperanno due Consiglieri, due professori ed alcuni componenti della Commissione Condominio. Il Consigliere Nicodemi evidenzia altresì che per i convegni effettuati in passato è stata proposta istanza di revisione solo una volta, oltre alla presente istanza, allorquando al convegno partecipavano componenti della Commissione locazione. Appare pertanto che la partecipazione a convegni esterni rispetto a quelli organizzati dal COA della Commissione Condominio e Locazione di cui è responsabile il Consigliere Nesta, non sia ben vista dalla Commissione accreditamento, del Dipartimento Centro Studi sempre coordinata dal medesimo Consigliere. Sicuramente tale ultima visione non può però essere condivisibile e pertanto, il Consigliere Nicodemi chiede al Consiglio di concedere 12 crediti considerata la rilevanza dei relatori ed i temi trattati.

Il Consiglio a maggioranza rigetta la proposta e conferma la valutazione della Commissione.

- Il Consigliere Nicodemi, nonostante la disposizione assunta dal Consiglio che richiedeva la “prova certa” del momento della richiesta dei crediti formativi per i convegni, alcuni convegni oggi in approvazione risultano presentati in date “non certe”.

Il Consigliere Nicodemi pertanto chiede che le istanze dei convegni suindicati vengano aggiornate alla data odierna. In difetto esprime voto contrario in quanto in “potenziale” violazione dei termini dei regolamenti vigenti.

Il Consigliere Celletti si associa.

Il Consigliere Nesta chiede di conoscere quali siano i convegni ai quali si riferisce il Cons. Nicodemi anche al fine di verificarli ulteriormente e provvedere di conseguenza.

Il Consigliere Nicodemi, che ha avuto la disponibilità del fascicolo dei convegni dall’inizio dell’adunanza consiliare, ritiene di non precisare altro.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nicodemi chiede di essere inserito, stante la qualità di Vice Responsabile della Commissione di Diritto Assicurativo e Bancario, negli eventi/convegno previsto per il 15 novembre 2019.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all’esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ACCADEMIA DEL NOTARIATO dell’evento a partecipazione gratuita “Blockchain 2.0”, che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per la materia trattata e la qualità dei relatori.

- In data 24 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ADUSBEF dell’evento a partecipazione gratuita “Perizie giurate di valutazione economica di impresa e business plan”, che si svolgerà il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere due crediti formativi ordinari per la parziale attinenza del tema trattato rispetto alle finalità del Regolamento.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.F.E.C. – ASSOCIAZIONE FORENSE EMILIO CONTE dell’evento a partecipazione gratuita “Espropriazione forzata – Il pignoramento – Aspetti applicativi, normative, prassi e casi pratici. Profili deontologici dell’avvocato”, che si svolgerà il 27 novembre 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico.

- In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.G.AMM. – ASSOCIAZIONE GIOVANI AMMINISTRATIVISTI dell’evento a partecipazione gratuita “I compensi degli avvocati, l’avvocato monocommittente e i profili di responsabilità e deontologia”, che si svolgerà il 12 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AICOM – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE dell’evento a partecipazione gratuita “Convegno Anti-Money Laundering: Le novità antiriciclaggio. Gli adempimenti per i soggetti obbligati e il recepimento della V Direttiva”, che si svolgerà il 16 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALAI ITALIA SRL dell’evento a partecipazione gratuita “Raffronti tra la protezione di autori ed artisti nella Direttiva UE e nella Legge USA”, che si svolgerà il 25 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari trattandosi di attività di formazione, per la specificità delle materie trattate e la qualità dei relatori.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ALLIEVI MIDA dell’evento a partecipazione gratuita “L’amministrazione dell’emergenza: il caso Genova ad un anno dall’evento”, che si svolgerà il 29 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.



- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Le notifiche a mezzo PEC nel PCT, PTT e PAT”, che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ANF – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – SEDE DI ROMA dell’evento a partecipazione gratuita “Le iscrizioni telematiche. Prova della notifica: PEC e analogiche, depositi complementari, link ipertestuali, messaggi di errore del sistema, firma remota e firma esterna”, che si svolgerà il 28 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE AVVOCATURA EUROPEA dell’evento a partecipazione gratuita “Il tributo si annulla se il fisco non risponde – Commento alla Legge n.228/2012”, che si svolgerà il 29 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 24 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCIAZIONE GIURISTE IN GENERE dell’evento a partecipazione gratuita “La tutela della donna vittima di violenza. La legge 69/2019 c.d. Codice Rosso: principali questioni e prime applicazioni”, che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE LE TOGHE dell’evento a partecipazione gratuita “Fondamenti di un cerimoniale degli ordini professionali. Presupposti giuridici e deontologici”, che si svolgerà il 10 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici per interesse del tema trattato.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA ONLUS dell’evento a



partecipazione gratuita “La toga: baluardo dei diritti e delle libertà fondamentali. Analisi e riflessioni”, che si svolgerà il 25 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ASSOCTU dell’evento a partecipazione gratuita “Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti matematici dei piani di ammortamento e criticità delle condizioni contrattuali”, che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda, per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AVVOCATURA ITALIANA - IUSLAW dell’evento a partecipazione gratuita “La deontologia dell’avvocato nella revisione delle condizioni di separazione e divorzio”, che si svolgerà il 19 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per la natura dei temi trattati e la qualità dei relatori.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della AVVOCATURA GENERALE INPS dell’evento a partecipazione gratuita “Convegno annuale 2019 avvocati INPS – L’attuale sistema di tutela previdenziale ed assistenziale e le sfide del diritto dell’informativa nel processo telematico”, che si svolgerà il 3 e 4 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE FORENSE dell’evento a partecipazione gratuita “Le fake news e la manipolazione della realtà. Implicazioni e profili deontologici per l’avvocato nell’era digitale e dei social network”, che si svolgerà il 28 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico trattandosi di attività di aggiornamento, per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di AZIONE LEGALE GIOVANI dell’evento a partecipazione gratuita “La responsabilità sanitaria. Le azioni a tutela delle parti”, che si svolgerà il 20 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera



di concedere due crediti formativi ordinari stante l'interesse della materia.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CAMERA PENALE DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Il diritto penale vivente: il principio di stretta legalità ed il ruolo politico del giudice", che si svolgerà l'11 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari stante l'interesse dei temi trattati, nonostante la tardività della domanda.

- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell'evento a partecipazione gratuita "Corso formativo in materia deontologica", che si svolgerà nelle date del 25 e 28 novembre e 2 e 4 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per singolo incontro.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI DEMETRA dell'evento a partecipazione gratuita "XIV Corso di formazione giuridico-amministrativa- Sostenibilità infrastrutturale e ambientale del comparto aerospaziale", che si svolgerà nelle date del 2, 3 e 4 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l'intero evento, stante l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CINTIOLI PROF. FABIO dell'evento a partecipazione gratuita "Le istituzioni della concorrenza", che si svolgerà il 13 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, minimo dei crediti attribuibili, perché l'evento può essere qualificato come formazione anziché mero aggiornamento e ciò in ragione dell'elevato profilo dei relatori.

- In data 25 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COETUS ADVOCATORUM – TRIBUNALE PRESSO VICARIATO DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "La tutela del minore e delle personale vulnerabili", che si svolgerà nelle date del 22 gennaio, 19 febbraio, 25 marzo e 22 aprile 2020;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, per l'interesse della materia trattata.



- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Condominio, responsabilità civile auto e processo tributario: la giurisprudenza ed i casi pratici", che si svolgerà il 9 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sette crediti formativi ordinari.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "CNF e Cassa Forense: iniziative e novità per l'avvocato", che si svolgerà il 16 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CONFPROFESSIONI dell'evento a partecipazione gratuita "Fondi a sostegno dello sviluppo: opportunità per la crescita dei liberi professionisti", che si svolgerà il 13 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari, vista la tardività della domanda.

- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della CORTE DI CASSAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "La nuova responsabilità sanitaria nella giurisprudenza di legittimità", che si svolgerà il 27 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 25 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CSDM – CENTRO STUDI DOMENICO NAPOLETANO – S.S.M. dell'evento a partecipazione gratuita "Il risarcimento del danno ex art.2087 c.c.", che si svolgerà il 19 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EMOTIVAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Atti vessatori e persecutori. La patologia dei rapporti interpersonali", che si svolgerà il 2 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.



- In data 24 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di EUTEKNE SPA dell'evento a partecipazione gratuita "Antiriciclaggio per commercialisti, revisori e avvocati: regole tecniche, linee guida e nuove norme del D.Lgs.231/2007", che si svolgerà nelle date del 2 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di FEDERCONSUMATORI dell'evento a partecipazione gratuita "Uomini e Robot", che si svolgerà il 27 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIM LEGAL STA SRL dell'evento a partecipazione gratuita "L'attività di investimento in emittenti compliant ai principi ESG", che si svolgerà il 2 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IGS – ISTITUTO PER IL GOVERNO SOCIETARIO dell'evento a partecipazione gratuita "I giudici e la giustizia tributaria: dal presente al futuro", che si svolgerà il 20 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari stante l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di INNEXTA dell'evento a partecipazione gratuita "Il nuovo pacchetto marchi", che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione della specificità della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUS GENTIUM dell'evento a partecipazione gratuita "Violenza assistita ed abusi all'interno della famiglia: tutela dei minori e interventi giudiziari", che si svolgerà il 29 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.



- In data 31 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW dell'evento a partecipazione gratuita "La corporate governance e gli istituti di governo societario", che si svolgerà il 29 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in ragione dell'interesse della materia trattata.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IUSLAW dell'evento a partecipazione gratuita "Intelligenza artificiale e blockchain: profili giuridici", che si svolgerà il 6 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di KEY EDITORE SRL dell'evento a partecipazione gratuita "Le vittime del dovere", che si svolgerà il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di K-SOLUTION SRL dell'evento a partecipazione gratuita "La tutela delle informazioni aziendali. Cybersecurity, modelli di compliance 231, certificazioni", che si svolgerà il 26 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per interesse della materia.

- In data 22 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di LIBERTA' E DIGNITA' FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Procedimento disciplinare. Aspetti generali e peculiarità", che si svolgerà il 19 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per qualità dei relatori e degli interventi programmati.

- In data 31 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di NEMO PLURIS IURIS dell'evento a partecipazione gratuita "Il contenzioso bancario. Il recupero crediti. Riflessione de iure condito e de iure condendo", che si svolgerà il 22 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari stante l'interesse della materia.



- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'OSSERVATORIO SUI CONFLITTI E SULLA CONCILIAZIONE dell'evento a partecipazione gratuita "Rapporto sui conflitti e sulla conciliazione 2018", che si svolgerà il 21 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia trattata e la qualità dei relatori.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della RETE SOCIALE APS dell'evento a partecipazione gratuita "La formazione multidisciplinare e lavoro di equipe come modelli privilegiati per i professionisti della cura e la tutela delle relazioni familiari fragili", che si svolgerà il 29 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per la qualità dei relatori e l'interesse della materia.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della SCUOLA DELLA MAGISTRATURA – FORMAZIONE DECENTRATA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Violenza di genere e violenza domestica: aspetti problematici, organizzazione e buone prassi nel procedimento penale", che si svolgerà il 26 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE C & S ASSOCIATI LEGAL NETWORK dell'evento a partecipazione gratuita "Workshop di diritto societario", che si svolgerà il 23 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda e considerato l'interesse della materia.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE FIAT LUX LEGAL dell'evento a partecipazione gratuita "La finanza etica: linee guida per un investimento sostenibile e responsabile", che si svolgerà l'11 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE F-LEGAL e P&P LEGAL dell'evento a partecipazione gratuita "Il regolamento generale



sulla protezione dei dati e le nuove sfide: internet of things (internet delle cose), big data e trattamenti transfrontalieri”, che si svolgerà dal 25 novembre al 16 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per la sola giornata del 2 dicembre 2019, considerato che nell’elenco degli studi legali autorizzati all’autoformazione risulta solo lo Studio Legale denominato F-Legal e non anche lo Studio P&P Legal.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI dell’evento a partecipazione gratuita “Cassa Forense tra assistenza e previdenza”, che si svolgerà il 28 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici per l’interesse delle materie trattate e la qualità dei relatori.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PWC TLS AVVOCATI E COMMERCIALISTI dell’evento a partecipazione gratuita “Digitalizzazione e nuove tecnologie (incontro tecnico con il direttore centrale tecnologie e innovazione dell’Agenzia delle Entrate)”, che si svolgerà il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PWC TLS AVVOCATI E COMMERCIALISTI dell’evento a partecipazione gratuita “La riforma del terzo settore per gli enti non profit e gli enti ecclesiastici: nuove prospettive ed applicazioni”, che si svolgerà il 2 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l’interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE TEOFILATTO dell’evento a partecipazione gratuita “Il compostaggio aerobico e anaerobico”, che si svolgerà il 28 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l’interesse della materia.

- In data 29 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di THE THINKING WATERMILL SOCIETY dell’evento a partecipazione gratuita “Il ruolo del diritto nell’era digitale: come cambierà la professione e la preparazione degli operatori del diritto”, che si svolgerà il 29 novembre 2019;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "Tra stabilità dei rapporti e regolarità delle competizioni. Quali tutele giurisdizionali nello sport – Corte Costituzionale n.160/2019", che si svolgerà il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA dell'evento a partecipazione gratuita "I gruppi nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza", che si svolgerà il 10 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 4 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' E-CAMPUS – MOVIMENTO FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "Human rights and minorities Diritti umani e minoranze", che si svolgerà il 22 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la competenza dei relatori.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI dell'evento a partecipazione gratuita "Lo sviluppo delle reti di nuova generazione tra politica industriale, regolazione e concorrenza", che si svolgerà il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 25 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' LUISS GUIDO CARLI dell'evento a partecipazione gratuita "La gestione di una società sportiva: profili manageriali, giuridici, finanziari e tecnici", che si svolgerà il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO dell'evento a partecipazione gratuita "Violenza di genere e



Codice Rosso. Quali prospettive per un processo penale vittimocentrico”, che si svolgerà il 25 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per l’interesse e l’attualità delle materie trattate.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di A.M.I. – ASSOCIAZIONE AVVOCATI MATRIMONIALISTI ITALIANI dell’evento a partecipazione a pagamento “La persona nella rete: connessione ad alto rischio”, che si svolgerà il 29 e 30 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari, trattandosi di attività di aggiornamento, per l’interesse della materia.

- In data 27 settembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ANACI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI dell’evento a partecipazione a pagamento “Convegno giuridico ‘Amministratore e condomino: conflitto o cooperazione?’” che avrà luogo il 15 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari stante l’interesse della materia.

- In data 31 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso di formazione in Diritto di Famiglia – La CTU nei processi di famiglia”, che si svolgerà nelle date del 3-4-6 e 10 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari per singolo evento (12 in totale) per interesse della materia e qualità dei relatori.

- In data 23 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di IICL – ISTITUTO ITALIANO DI DIRITTO COLLABORATIVO E NEGOZIAZIONE ASSISTITA dell’evento a partecipazione a pagamento “Corso base di pratica collaborativa e metodi di negoziazione per avvocati, commercialisti, psicologi e mediatori” che si svolgerà nelle date del 21, 22 e 23 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per l’intero corso in considerazione della materia e qualità dei relatori.



- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "Avvocati incardinati: autonomia, indipendenza, contratto di lavoro, trattamento economico e responsabilità" che si svolgerà nelle date del 18, 19 e 20 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, stante l'interesse della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "La gestione del procedimento disciplinare a carico dei dipendenti pubblici" che avrà luogo il 26 novembre 2019

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dei crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

- In data 5 novembre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di ITA SRL dell'evento a partecipazione a pagamento "L'ABC dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi" che si svolgerà il 26 e 26 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, per la specificità e l'interesse della materia trattata.

- In data 30 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte de LA TUTELA DEI DIRITTI dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso struttura società quotate" che si svolgerà dal 20 novembre al 9 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 31 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO GENTILE-VARLARO SINISI dell'evento a partecipazione a pagamento "Gli appalti di lavori, servizi e forniture tra decreto sbloccacantieri e nuovo regolamento: problematiche operative e indicazioni giurisprudenziali" che si svolgerà il 19 novembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari per l'interesse e la specificità della materia.

- In data 28 ottobre 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della LUMSA dell'evento a partecipazione a pagamento "Master in formazione dell'esperto nelle relazioni familiari. La tutela dei nuclei familiari fragili" che avrà luogo da dicembre 2019 a novembre 2020;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per la partecipazione ad almeno l'80% del corso, stante l'interesse della materia.

Formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. (n. 367)115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 159) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Mobrìci, in qualità di Coordinatore della Commissione di Diritto Penale Militare, riferisce, in relazione alla formazione delle liste dei difensori d'ufficio militari, che: "La Commissione dopo studi ed approfondimenti, considerano che:

- a) il comma 2 ultimo periodo dell'art. 29 disp. att. cpp. in riferimento, alle tabelle dei difensori d'ufficio, dispone "... non si ricorre al sistema informatizzato, se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche";
- b) la giurisdizione penale militare è speciale ai sensi dell'art. 103 della Costituzione e richiede competenze specifiche di cui al citato art. 29 co. 2 ultimo periodo;
- c) non vi è alcun dubbio, che per la suddetta materia i difensori non debbano rientrare nel sistema informatizzato previsto dall'art. 29 cit., ma debbano far parte di apposita lista del CNF;
- d) occorre permettere anche agli avvocati di ordine forense di altre città, non sede di Tribunale Militare, ma specializzati in diritto militare, di essere inseriti nell'elenco dei difensori d'ufficio nel circondario del Tribunale Militare competente per territorio.

Alla luce di quanto sopra si chiede la formazione dell'elenco speciale dei difensori e la trasmissione per la dovuta competenza al CNF."

Il Consigliere Segretario Scialla riferisce di aver partecipato, in data 30 ottobre 2019, alla riunione tenutasi presso il CNF di tutti i responsabili delle difese di ufficio degli Ordini Italiani e di aver anticipato in quella sede tale necessità. Il Coordinatore, Consigliere Ollà, ha preso buona nota e riferito che di questo argomento, come degli altri evidenziati dal predetto Consigliere Segretario, la Commissione del CNF terrà di conto, procedendo d'intesa anche con gli altri Ordini nel corso dei prossimi mesi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Mobrìci comunica l'inserimento dell'Avvocato Anita Mangialetto nella Commissione Diritto Penale Militare.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Caiafa rappresenta di avere inserito nella commissione sulla crisi d'impresa gli Avv. Andrea Soccio, Stefano Nicita e Andrea Belletti e di avere inserito nella commissione di diritto societario gli Avv. Andrea Sacco Ginevri e Francesco Rizzo e Giuliana Scognamiglio.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Caiafa informa che il 17 ottobre 2019 si è tenuto un confronto, su iniziativa del Centro di Ricerca Interdipartimentale (CRISI), organizzato dai Colleghi, Maurizio Irrera e Stefano Cerrato nella meravigliosa cornice della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, grazie all'ospitalità offerta dal Vice Presidente del Senato, On. Anna Rossomando.

L'incontro - che ha registrato la presenza in Sala ed in collegamento streaming di numeroso e qualificato pubblico - ha rappresentato il primo momento di riflessione sul Codice della Crisi di Impresa, tra attualità e prospettive di riflessione su temi molto stimolanti, in ragione delle plurime criticità presenti nella disciplina normativa.

All'incontro ha partecipato il Dott. Mauro Vitiello Capo dell'Ufficio Legislativo che ha aggiornato i partecipanti sullo stato dei lavori in corso, anche in relazione alle proposte correttive fornite dal Centro CRISI e rappresentato tre tipi di livelli di intervento, il primo rivolto ad eliminare alcuni refusi presenti nella disciplina, un secondo per allineare la normativa, sì da rendere la stessa più agevole in termini interpretativi, ed un terzo, di maggior spessore, volto ad una revisione della normativa ed allineamento con i principi previsti dalla legge delega.

Nell'ottica di assicurare la valorizzazione dei contributi dei Relatori intervenuti (Prof. Niccolò Abbriani, Dott. Riccardo Ranalli, Prof. Valter Contino - che hanno discusso la parte relativa alla Allerta e prevenzione della crisi e, in particolare, agli assetti organizzativi; della Prof.ssa Federica Pasquariello, Prof. Pierdanilo Beltrani, Avv. Salvatore Sanzo, Avv. Enrico Fronticelli Baldelli - che hanno illustrato gli strumenti di regolazione della crisi; Prof. Francesco De Santis, Avv. Luca Boggi, Prof. Vincenzo Pinto, Prof.ssa Alessandra Rossi che, nell'ordine, hanno riferito sui profili processuali, sulla liquidazione giudiziale dei gruppi, sulla procedura di liquidazione delle società, sui profili penali, oltre ad esso Consigliere che ha affrontato i profili comunitari in relazione alla disciplina dei rapporti di lavoro, in termini di sospensione e risoluzione, nelle vicende traslative dell'azienda) e dei contributi di coloro che hanno presieduto le diverse sezioni (Prof. Paolo Montalenti, Prof. Oreste Cagnasso, Prof. Stefano Cerrato), fonte di dibattito e riflessione scientifica per gli operatori interessati, è stata preannunciata la realizzazione di una raccolta degli atti da pubblicare in volume.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Caiafa comunica di aver partecipato, il 16 ottobre 2019, all'incontro organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, all'esito della comunicazione fatta in Consiglio il 28 luglio 2019, che aveva per l'appunto sollecitato un incontro al fine di veder superate, nei limiti consentiti, le criticità discendenti dalla nota sentenza a Sezioni Unite, n. 4485/2018, in conseguenza dell'ordinanza interlocutoria con la quale sono state poste le seguenti questioni:

- a) se, nell'attuale quadro normativo, esclusa la possibilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. e ss. resti tuttora impregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per attività svolte in più gradi, in un unico processo dinanzi al Giudice che abbia conosciuto per ultimo della controversia (nello specifico, la Corte di Appello di Napoli), dando continuità all'orientamento maggioritario formatosi nel vigore della legge n. 794 del 1942 (art. 28), anche tenendo conto dell'affermata natura non inderogabile della competenza del giudice adito per il processo;
- b) se, invece, i criteri di competenza per dette controversie vadano ricercati esclusivamente sulla base del coordinamento tra il d.lgs. n. 150 del 2011, art. 14, secondo comma e l'art. 637 cod. proc. civ., lasciando al ricorrente la sola alternativa di proporre più domande autonome (per i compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai singoli Giudici aditi per il processo o di cumularle dinanzi al Tribunale competente *ex art. 637 cod. proc. civ.*, (con salvezza del cd. *foro del consumatore*), restando in ogni caso esclusa la competenza del Giudice che abbia conosciuto per ultimo del processo.

Nell'occasione è stato affrontato il tema, davvero spinoso, relativo al rifiuto da parte di alcuni Giudici di emettere i decreti ingiuntivi, nonostante il parere di congruità espresso dal Consiglio, nella speranza che attraverso la rivisitazione del tema complessivo da parte delle Sezioni Unite, seppur attraverso un *obiter dictum*, sia possibile pervenire ad una conclusione al riguardo.

All'incontro hanno partecipato oltre ad alcuni Magistrati di merito (Gandini e Crisafulli della Undicesima Sezione), in quanto interessati al tema, diversi Giudici della Suprema Corte - che verosimilmente comporranno il Collegio delle Sezioni Unite, Colleghi dell'Accademia, interessati da un punto di vista scientifico, piuttosto che propositivo, in quanto esercitano poco la professione, e con la presenza di un numero davvero esiguo di Avvocati, pur essendosi fatto promotore il Consiglio della lodevole iniziativa nell'interesse dei propri iscritti.

Il dibattito è stato estremamente interessante e notevole l'impegno di tutti i Relatori.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Voltaggio chiede che sia autorizzata la ripresa audio/video del Convegno "La Vendita Immobiliare nell'esecuzione. Il decreto di trasferimento e la cancellazione delle formalità pregiudizievoli" che si terrà il 18 novembre 2019 ore 14.00/17.00 presso l'Aula Giallombardo - Corte Suprema di Cassazione ed al quale parteciperanno come relatori la Dott.ssa Bianca Maria Ferramosca (Presidente della Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma), il Dott. Salvatore Tiralongo (Conservatore dei Registri Immobiliari Roma 2), il Dott. Francesco Cerini (Notaio in Roma) e il Dott. Stefano Apicella (Dirigente Cancelleria Esecuzioni Immobiliari). Seguiranno interventi programmati di alcuni componenti Commissione Esecuzioni Immobiliari. Il Consigliere Di Tosto è contrario. Si associa il Cons. Galeani.

Il Consiglio autorizza le riprese audio/video del Convegno.

- I Consiglieri Agnino e Caiafa al fine di fornire un supporto ai giovani Colleghi che operano nel settore delle procedure concorsuali e di sovraindebitamento chiedono che il Consiglio formuli specifica richiesta al Presidente del Tribunale la messa a disposizione di uno spazio dedicato ad uno sportello informativo delle diverse questioni che possono emergere nel corso della gestione delle pratiche concorsuali in genere, rappresentando la possibilità che lo sportello stesso operi per due volte la settimana, per due ore, dalle 12:00 alle ore 14:00, con la disponibilità dei Colleghi delle Commissioni operanti nel settore della crisi, del diritto societario e dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che saranno individuati dagli stessi Consiglieri con turnazione ed individuazione delle presenze.

I Consiglieri Agnino e Caiafa, con riferimento all'attività predetta, si propongono di delimitare la tipologia delle questioni di maggior rilievo ed organizzare incontri per la verifica dell'andamento della fase informativa e la individuazione dei temi da affrontare in successivi convegni.

Il Consiglio approva e dispone che dell'iniziativa sia effettuata idonea pubblicità sul sito.

- Il Consigliere Galletti in sostituzione del Cons. Conti comunica l'inserimento dell'Avv. Denis Castorina, Avv. Federico Olivo e Avv. Anna D'Alessandro in sostituzione degli Avv. Andrea Borgheresi, Riccardo Luponio e Adelmo Manna nella Commissione di penale.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Conti, Voltaggio, Mobrìci, Scialla, delegati in ordine alla verifica della comunicazione della Cooperativa CAT ed ABBE di realizzazione del parcheggio nella zona tra il Tribunale Penale di Piazzale Clodio ed il Giudice di Pace di Via Teulada, informano il Consiglio circa l'incontro con il Presidente Luigi Maria di Virgilio il quale ha dato ampia disponibilità a ridurre ulteriormente ad € 2 il parcheggio per l'intera giornata per gli Avvocati, nel sostenere la bontà del progetto per cui non è richiesto alcun impegno di spesa per l'Ordine in considerazione

della indispensabilità dell'opera che sarebbe realizzata interamente dalla Cooperativa. Propongono pertanto al Consiglio di inviare una comunicazione al Sindaco di Roma ed al competente Ufficio del Demanio al fine di rappresentare l'interesse dell'Ordine degli Avvocati alla realizzazione del parcheggio, per il sicuro ed indiscusso beneficio per tutti i professionisti che quotidianamente devono affrontare l'annoso problema del parcheggio presso gli Uffici Giudiziari.

Il Consiglio, condividendo le motivazioni, dispone l'invio al Sig. Sindaco del Comune di Roma ed all'Ufficio del Demanio di una comunicazione a firma del Presidente di manifestazione di interesse alla realizzazione del parcheggio.

- Il Consigliere Addessi, in vista del prossimo evento del 25.11.19 dal titolo "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" chiede al Consiglio di volere valutare e approvare la spesa per l'acquisto di braccialetti in gomma con la scritta "#obiettivozerofemminicidi" da distribuire ai relatori e ai partecipanti tutti al Convegno per divulgare e soprattutto simboleggiare l'impegno dell'Ordine e degli Avvocati nella lotta contro la violenza di genere. A tale proposito allega foto e preventivo di spesa che prevede l'acquisto di numero 1.000 braccialetti per €700,00 che potranno essere utilizzati anche in occasioni diverse per fini analoghi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Presidente in sostituzione del Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione di Diritto della Moda, comunica l'inserimento della Collega Rita Ceccarelli.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Presidente, in sostituzione del Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione della Famiglia e della Persona, comunica l'inserimento dei Colleghi Antonio Voltaggio e Ileana Landolo.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo comunica di aver inserito il Collega Carlo Carrese nella Commissione Informatica dell'Ordine, la quale, con tale ultimo inserimento, ha raggiunto il numero di 20 componenti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo, a tanto delegato, ha predisposto il servizio di Newsletter dell'Ordine, mediate cui trasmettere settimanalmente agli Iscritti le notizie più rilevanti del Consiglio e, quando occorra, quelle delle altre Istituzioni forensi, governative, parlamentari ed Enti pubblici in generale.

La Newsletter costituisce un complemento essenziale e allo stato irrinunciabile per diffondere capillarmente tale tipo di comunicazioni, le quali -sebbene pubblicate sul sito istituzionale e anche sui social riferiti all'Ordine- non sempre sono facilmente raggiungibili ai destinatari.

Il modello utilizzando è quello già in uso presso altri Ordini professionali, che da tempo utilizzano il sistema: si tratta di un template grafico che non impatta sui sistemi antispam, con grafica leggera e links che rimandano alla notizia per esteso pubblicata sul sito.

Per rendere più interessante e agevole la lettura settimanale, è previsto un brevissimo cappello d'introduzione alla notizia stessa, redatto con stile giornalistico, che contenga gli elementi essenziali di ogni singola comunicazione.

E' previsto un editoriale e sarà strutturata in sezioni, con un indice in apice (a titolo di mero esempio non esaustivo: Editoriale, Notizie dal Consiglio capitolino; Notizie da Enti forensi quali



Cassa Forense, CNF e OCF, ove necessarie e rilevanti; Scadenze varie; Eventi del Consiglio e altro).

Il servizio NewsLetter sarà coordinato dal Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale, facendo ampio ricorso alle risorse interne.

Si prevede un periodo di sperimentazione pari a 12 uscite settimanali (escluse, se del caso, le settimane delle festività natalizie), al termine del quale verranno esaminati gli obiettivi conseguiti e le modifiche eventualmente da apportare all'iniziativa.

E' imprescindibile, in questa fase, l'intervento del Consulente Dott. Alfredo Vaccarella, al fine di formare adeguatamente l'Ufficio al confezionamento del prodotto, con una spesa che si contiene in euro 2.000 oltre oneri di legge.

Interviene il Consigliere Di Tosto rappresentando che è stato nominato il Dott. Vaccarella come addetto stampa e per formare i dipendenti del Consiglio per i comunicati stampa. Chiede di verificare e di conoscere quali siano i comunicati stampa e quali corsi sono stati fatti per il Consiglio prima di approvare l'ulteriore spesa.

Il Consigliere Pontecorvo precisa che Vaccarella è consulente e non addetto stampa.

Tutti i comunicati presenti sui social e mail massive, sono prodotti dal Dipartimento Comunicazione e dopo idonea formazione del dott. Vaccarella e del Consigliere Pontecorvo.

Il Consulente Vaccarella nel mese di ottobre ha tenuto il corso di formazione per tutti i dipendenti e a novembre ne verrà organizzato un altro.

Il Consiglio, preso atto della necessità d'implementazione comunicativa come sopra organizzata, delibera di conseguenza mandando all'Ufficio amministrazione per quanto di competenza.

- Il Consigliere Agnino riferisce che gli Avv.ti (omissis) hanno fatto pervenire al Consiglio richiesta di nomina a Gestore all'interno dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento forense di Roma, depositando anche tutta la documentazione necessaria attestante i requisiti di legge e di Regolamento interno per diventare Gestore della crisi.

La documentazione è risultata completa ed è disponibile per la visione in ogni momento presso il Protocollo.

Chiede che il Consiglio prenda atto ed approvi l'inserimento delle Colleghe (omissis) tra i Gestori dell'OCC forense di Roma, inserimento comunque subordinato alla successiva approvazione ministeriale.

Chiede che il Consiglio approvi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Agnino riferisce che la Regione Lazio, per il tramite dell'Istituto Arturo Carlo Jemolo, ha diramato un avviso pubblico per la costituzione dell'elenco dei Conciliatori della Camera Regionale di Conciliazione del Lazio in attuazione della Legge Regione Lazio 7 marzo 2016, n. 1 e s.m.i. avente ad oggetto "Disposizioni per favorire la conciliazione nelle controversie sanitarie e in materia di servizi pubblici", che viene distribuito.

Trattandosi di un'interessante opportunità per gli Avvocati, chiede che il bando possa essere inserito sul sito del Consiglio e, scadendo il bando, il 1 dicembre 2019, chiede che la delibera sia immediatamente esecutiva.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Agnino comunica l'avvenuta modifica del Regolamento dell'Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento, resasi opportuna sia a causa delle nuove disposizioni normative in materia di crisi d'impresa sia all'esito dei molteplici incontri in seno al CNF dei responsabili dei vari OCC forensi (Rete OCC).

Chiede che il Consiglio approvi il testo del Regolamento così come modificato, che viene distribuito, testo che, in ogni caso, dovrà essere mandato al Ministero per le eventuali osservazioni di quest'ultimo ovvero per la definitiva approvazione.

Il Consiglio approva il testo del nuovo Regolamento con delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Bolognesi, Coordinatore, e i Consiglieri Nesta e Anastasio, Vice, comunicano che la Commissione Consiliare ex art.32 della legge n.247/12, "Diritto del Lavoro", si è insediata il 26 marzo 2019 e si è riunita, in composizione plenaria, il 20 maggio e il 23 settembre 2019.

Sono state costituite quattro sottocommissioni e individuati i relativi referenti:

- 1) Valorizzazione del dialogo con le sezioni lavoro del Tribunale e della Corte d'appello di Roma (Petracca Nicola e Lutri Andrea);
- 2) Progettazione percorsi di aggiornamento professionale: (Maresca Arturo e Fusillo Matteo);
- 3) Studio delle questioni che attengono alle specializzazioni professionali: (Fontana Giuseppe e Chilosi Riccardo);
- 4) Approfondimento e concretizzazione proposta CNF su monocommittenza: (Morrice Enzo e Pezzali Paola).

La Commissione ha già organizzato due seminari molto partecipati dai Colleghi:

24 giugno 2019: Il licenziamento disciplinare – La tutela reintegratoria dell'articolo 18, 4^a comma, legge n. 300/70 dopo la sentenza della Cassazione, sez. lav., n.12365 9 maggio 2019.

16 ottobre 2019: Le nuove frontiere della contrattazione collettiva.

La Commissione Lavoro, nel breve termine, intende aprire un tavolo di studio con la sezione lavoro del Tribunale per aggiornare il protocollo del 2011 e sviluppare con proposte evolutive i temi congressuali delle collaborazioni professionali in regime di monocommittenza e delle specializzazioni professionali.

Sul piano dell'aggiornamento professionale, oltre a calendarizzare due seminari nel primo quadrimestre 2020, il Consigliere Bolognesi ha proposto ed ottenuto l'approvazione unanime della Commissione ed ora chiede al Consiglio la disponibilità della Sala Avvocati per l'intera giornata del 20 maggio 2020 per celebrare con un convegno partecipato da tutte le istituzioni, Ministero, CNEL, INPS, INAIL e OO.SS. confederali, proprio in quella giornata, i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori, prevedendo nella mattinata tre relazioni di illustri studiosi della materia ed una tavola rotonda pomeridiana che focalizzi il dibattito sui temi dove attualmente c'è maggior confronto.

Il Consiglio prende atto delle attività svolte dalla Commissione e concede la Sala Avvocati per l'intera giornata per consentire che vi si svolga l'evento del 20 maggio 2020, dedicato a celebrare i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori.

- Il Consigliere Bolognesi, Coordinatore, e i Consiglieri Voltaggio e Graziani, Vice, comunicano che la Commissione Consiliare ex art.32 della legge n.247/12, "Processo Civile", si è insediata il 26 marzo 2019 e si è riunita, in composizione plenaria, il 14 maggio e il 23 settembre 2019.

Sono state costituite tre sottocommissioni e individuati i relativi referenti:

- 1) Monitoraggio delle iniziative legislative e studio delle proposte di riforma;
- 2) Progettazione e organizzazione delle iniziative di aggiornamento professionale;
- 3) Proposte di intervento, con buone prassi e protocolli, sul miglior funzionamento degli uffici e del processo;

La Commissione ha organizzato e tenuto l'importante seminario del 5 giugno 2019: "Lineamenti, casi e problematiche nell'applicazione delle norme, processuali, che disciplinano il processo civile telematico", che ha ottenuto anche il patrocinio dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile ed è stato organizzato in collaborazione con la Struttura di Formazione Decentrata della Corte di Cassazione.

L'ultima bozza delle proposte di riforma del processo civile e il recupero dei crediti professionali attraverso il procedimento monitorio sono i temi sui quali la Commissione chiede al Consiglio di prendere ancora posizione nelle prossime settimane.

Ma la Commissione intende porre in luce anche i problemi e le responsabilità che continuano a derivare da una gestione non chiara delle assegnazioni alla camera di consiglio non partecipata ex art.380 bis, quasi mai precedute dalle relazioni del P.G.; e criticare lo stallo sul tema della negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, sull'annunciata abrogazione del c.d. Rito Fornero in materia di licenziamento.

Il Consigliere Bolognesi segnala la prassi diffusa negli uffici giudiziari di assegnare ai tirocinanti ivi applicati l'attività di filtro e selezione dei fascicoli per i quali proporre la mediazione facoltativa, prassi già seguita a Milano e a Firenze; e il pericolo che tante altre attività, svolte senza la necessaria esperienza, non siano adeguatamente supervisionate, chiedendo di investire sull'"ufficio del processo", se davvero si vuole aiutare la giustizia, impegnando risorse umane già professionalizzate.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Pontecorvo chiede che il Convegno del 12 novembre 2019 organizzato dal CDD venga video ripreso.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Caiafa chiede che il Convegno del 19 novembre alla presenza del Presidente della Corte d'Appello, dei professori Costantino e Carratta e del Procuratore Generale De Matteis sul tema "Alerta e prevenzione della crisi d'impresa" venga video ripreso.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Adessi comunica di voler inserire nella Commissione Trasporti e Navigazione la collega Emanuela Lanzi.

Il Consiglio approva.

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

L'Avvocato (omissis), con richiesta protocollata in data 17 luglio 2019 n. 15429 e pervenuta in Commissione in data 19/9/19, dopo aver rappresentato di aver ricevuto da Roma Capitale l'invito alla sottoscrizione del contratto di lavoro afferente la procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 300 posti nel profilo professionale di "*Istruttore Amministrativo – Categoria C – posizione economica C1*" e, *conseguentemente*", ha chiesto: a) se tale assunzione determini l'incompatibilità con lo svolgimento della libera professione di avvocato, con conseguente cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; b) se esista la possibilità di rimanere iscritta a detto Albo come "*Avvocato non esercente*" senza dover versare i contributi alla Cassa Avvocati; c) se l'eventuale cancellazione dal ridetto Albo implichi la chiusura della casella PEC.

IL CONSIGLIO

udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, quale coordinatrice della struttura degli studi Deontologici

OSSERVA

Preme evidenziare, innanzi tutto, come il bando per la citata preselezione assicuri ai vincitori la sottoscrizione con Roma Capitale di un vero e proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza precisazione dell'orario.

Come noto, l'art. 18 della legge professionale 247/2012 sancisce l'incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato, il successivo art. 19 della legge professionale 247/2012 introduce un'eccezione solo per i docenti



universitari e l'art.6 del CDF traduce tali precetti da un punto di vista disciplinare imponendo all'avvocato di evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione.

Nel caso di specie, pertanto, l'assoluta incompatibilità tra l'impiego offerto all'Avv. (omissis) da Roma Capitale e l'esercizio della professione forense, con conseguente cancellazione dall'Albo degli Avvocati, discende dal combinato disposto tra detta normativa e quella introdotta legislazione speciale vigente in materia e dalla sua univoca interpretazione giurisprudenziale.

Inizialmente, il legislatore, tramite la legge n. 662/1996 e poi con le modifiche apportate dalla legge n. 140/1997, per favorire lo sviluppo del lavoro pubblico *part/time*, aveva stabilito che i dipendenti con regime orario non superiore al 50% potessero esercitare *libere professioni* (segnatamente quella di avvocato) con sole *due limitazioni*: a tali lavoratori non potevano essere conferiti *incarichi professionali* (es. una consulenza a favore della scuola); i lavoratori non possono assumere il *patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione*.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189/2001, dichiarò la legittimità delle disposizioni esaminate riconoscendo la possibilità per i dipendenti *part/time* di esercitare una libera professione a condizione che le singole amministrazioni regolamentino i casi di *conflitto di interesse, di incompatibilità assoluta per interferenza con compiti istituzionali*.

Successivamente la legge 25.11.2003, n. 339, evidenziando la mancata attuazione di dette prescrizione della Corte Costituzionale, ha modificato il quadro normativo di riferimento ed ha reintrodotto *l'incompatibilità tra esercizio della professione di avvocato e pubblico impiego (anche solo part/time)*.

La Corte costituzionale, nuovamente investita della vicenda, con le pronunzie n. 390/2006, n. 91/2009 e n. 166/2012, ha sancito che la scelta operata dal legislatore di escludere la compatibilità tra rapporto di impegno pubblico (anche solo *part/time*) e la professione forense non sia manifestamente irragionevole, non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione di maggiore pericolosità e frequenza di inconvenienti (primo fra tutti il cd. conflitto di interessi) derivanti dalla specifica "commistione" tra pubblico impiego e libera professione forense, a differenza di tutte le altre attività professionali per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo.

Successivamente, alcuni AUTORI hanno sostenuto che le incompatibilità dettate dalla legge n. 339/2003 per i dipendenti pubblici fossero state abrogate dal principio di generale liberalizzazione dei servizi professionali introdotto dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 138/2011 (che subordina lo svolgimento della professione di avvocato al solo possesso dei titoli abilitativi e al DPR professioni n. 137/2012 per il quale la libera professione può essere esercitata in maniera sia abituale sia prevalente), oltre che dal mancato richiamo nella legge n. 247/2012 (sul nuovo ordinamento della professione forense) alle specifiche incompatibilità dettate dalla legge n. 339/2003.

Anche tale assunto è stato rigettato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 11833/2013 e 27266/2013, dopo aver richiamato la sentenza C-225/09 datata 2/12/2010 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (che ha escluso ogni ipotetico contrasto tra gli artt. 3 n. 1 lett. g) CE, 4 CE, 10 CE, 81 CE e 98 CE e la normativa nazionale rispetto all'incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio, anche solo a tempo parziale, della professione di avvocato), hanno affermato come la legge n. 339/2003 sia finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e l'indipendenza della professione forense onde garantire l'effettività del diritto di difesa (art. 24 Cost.); del resto – si legge - il principio di cui all'art. 98 della Costituzione (obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione) non è conciliabile con la professione forense, che ha il compito di difendere gli interessi dell'assistito, con possibile conflitto tra le due posizioni.

Da ultimo, è intervenuto anche il CNF che, con sentenza n. 209/2017, oltre a richiamare le citate pronunce delle Sezioni Unite, ha escluso ogni: "*disparità di trattamento tra la posizione degli avvocati degli enti pubblici, rispetto a quella degli avvocati membri del parlamento o che ricoprono*

cariche politiche, in relazione ai quali non è stata mai sollevata questione alcuna di incompatibilità, nonostante il contrario disposto dell'art. 3 del RDL 1578/1933. Il tema proposto dal ricorrente ha solo connotazioni di suggestività, in quanto la norma dell'art. 3 del RDL citato, che si assume violata, dispone l'incompatibilità con qualunque impiego o ufficio retribuito, non contemplando in nessuna maniera le posizioni riferibili alle cariche elettive. Dimentica infatti il ricorrente che le cause di incompatibilità costituiscono numero chiuso e le relative situazioni devono essere interpretate in senso restrittivo. Non appare ozioso poi aggiungere che la legge n. 247/2012, di riforma dell'ordinamento forense, medio tempore intervenuta, nulla ha disposto in ordine agli avvocati che ricoprono cariche elettive, limitandosi a prevedere all'art. 20 comma 1^a, la sospensione di diritto per gli avvocati che ricoprono cariche di particolare rilevanza (dal Presidente della Repubblica, passando per i presidenti delle camere e per finire con l'avvocato eletto presidente della provincia con più di un milione di abitanti e per il sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti). La doglianza pertanto è infondata ..."

Da ultimo, l'incompatibilità e la conseguente cancellazione dall'Albo sono state ribadite, in fattispecie consimili a quella in esame, dalla Suprema Corte di Cassazione con le sentenze nn. 32156/2018 e n. 18700/2019.

Le conseguenze sono state espressamente affermate dalla citata sentenza n. 209/2017 del CNF ove si legge: " l'incompatibilità della professione forense con il rapporto dipendente part time non è stabilita da un provvedimento dei Consigli dell'Ordine, bensì direttamente dalla legge. I Consigli dell'Ordine, infatti, agiscono come meri organi esecutivi, provvedendo alla cancellazione dall'albo nei casi previsti dalla normativa statale e ciò senza discrezione alcuna, poiché la legge impone la cancellazione d'ufficio. Il ruolo dei Consigli dell'Ordine è dunque limitato alla verifica dell'esistenza dell'incompatibilità nei singoli casi. Inoltre, la possibile inerzia dei Consigli, che potrebbe tradursi in una discrezionalità d'applicazione della normativa, è limitata dall'art.37 del Regio decreto, ai sensi del quale il Pubblico Ministero può presentare richiesta al Consiglio perché proceda alla cancellazione di un soggetto dall'albo. La legge, prevedendo direttamente l'incompatibilità tra pubblico impiego e professione forense, nonché le sue conseguenze sul piano giuridico, non impone erga omnes o rafforza alcuna decisione da parte del Consiglio dell'Ordine competente. Il provvedimento di cancellazione dall'albo adottato non può, dunque, essere considerato come una concertazione al fine di "espellere" dal mercato gli avvocati in situazione di incompatibilità, in quanto trattasi di provvedimento meramente esecutivo, consistente nell'accertamento dei requisiti di fatto per l'applicazione di una conseguenza direttamente prevista dalla legge. In virtù di quanto precede, questo Consiglio ritiene che la legge risponde a ragioni imperative di interesse pubblico e che rispetta pienamente i criteri di ragionevolezza e proporzionalità e che i principi comunitari del legittimo affidamento e dei diritti quesiti non si applicano ad una normativa nazionale quale quella in questione nella causa principale".

Fermo quanto sopra, per completezza espositiva, si evidenzia come l'incompatibilità tra l'impiego offerto all'Avv. (omissis) da Roma Capitale e l'esercizio della professione forense, con conseguente cancellazione dall'Albo degli Avvocati, non possa neanche essere ovviata tramite la richiesta e la concessione di un provvedimento di sospensione su base volontaria come disciplinato dall'art. 20 II comma CDF (nella parte in cui sancisce l'avvocato iscritto all'albo possa sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale e che della sospensione sia fatta annotazione nell'albo)

Come noto, infatti, un avvocato sospeso, sia per richiesta volontaria che per provvedimento disciplinare, rimane comunque iscritto all'albo professionale, ove verrà solo annotata la sua sospensione, ma non potrà assolutamente esercitare pena la contestazione dell'esercizio abusivo della professione.

Durante il periodo di sospensione seguitano però ad operare le citate norme sulle incompatibilità previste dall'art.18 della citata legge professionale in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo.

Pertanto, un avvocato sospeso non può svolgere attività di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia e durata dell'orario di lavoro.

Per contro, tali vincoli di cui all'art. 18 legge professionale non operano nell'ipotesi in cui il professionista decida di procedere non alla sospensione bensì alla cancellazione dall'albo.

Sempre per completezza espositiva, si evidenzia, inoltre, come non ricorrano neanche le condizioni ex art. 23 CDF per consentire all'Avv. (omissis) l'iscrizione all'albo speciale agli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici.

Il bando di Roma Capitale, infatti, assicura ai vincitori la sottoscrizione di un rapporto di lavoro per l'affido di mansioni non riconducibili in alcun modo a quelle attinenti all'attività professionale di avvocato.

Per quanto concerne, infine, il quesiti sulla PEC, la risposta potrà essere evinta dal seguente principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3702 del 13 febbraio 2017: *“La notifica dell'atto di appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, è nulla per violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'albo degli avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello ius postulandi tanto nel lato attivo quanto in quello passivo”*.

Pertanto, in mancanza di un obbligo che ne imponga l'apertura anche dopo la cancellazione dall'Albo, la chiusura della casella PEC appare opportuna per evitare di ingenerare un errata apparenza nei terzi e, quindi, per evitare di incorrere in ipotesi di responsabilità extracontrattuale per lesione esterna del credito ex art. 2043 CC.

Tutto ciò premesso

RITIENE

che in riferimento a quanto di competenza del Consiglio, l'Avvocato istante possa trovare in quanto precede satisfattiva risposta ai propri quesiti.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con missiva del 15 ottobre 2019, ha formulato la seguente richiesta di parere deontologico “Un mio assistito mi ha informato di aver ricevuto una comunicazione da parte di Tizio (una delle parti del processo civile) per tentare di conciliare il processo in corso. Il problema che si è posto è il seguente: Tizio nel messaggio scrive anche il nome del proprio avvocato che però agli atti risulta essere quello di un'altra parte costituita! Alla luce di questa comunicazione come vi comportereste nei confronti di entrambi i colleghi considerato che i presupposti di una conciliazione apparivano già molto difficili? 2) Posso produrre detta comunicazione nel processo penale in cui è imputato Caio (parte del processo civile) per dimostrare gli effettivi e sottesi rapporti tra le parti sia nel processo civile che penale?”.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere coordinatore Avv. Donatella Cerè,

osserva

la richiesta in oggetto si appalesa inammissibile, in quanto priva dei requisiti preliminari minimi che devono necessariamente caratterizzare le richieste di parere deontologico, ossia la formulazione di uno o più quesiti chiari e ben circostanziati mediante la prospettazione di fattispecie astratte (se pur eventualmente derivanti da casi concreti di interesse dell'istante), con specifica indicazione della o delle norme deontologiche a cui si riferisce il dubbio interpretativo in ordine al quale si chiede una risposta; nel caso di specie, invece, la richiesta di parere, oltre ad essere formulata in modo da non consentire la comprensione della questione sottesa, risulta, in ogni caso, priva sia di un quesito “giuridico - deontologico” ben delineato, sia del benché minimo riferimento alle norme deontologiche di eventuale interesse

ritiene

che la richiesta di parere non possa allo stato trovare riscontro nel merito per le ragioni sopra esposte, ferma restando la possibilità dell'istante di meglio integrare la richiesta in ossequio ai parametri sopra indicati o contattare i Consiglieri di riferimento per la migliore comprensione della fattispecie.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richieste di parere deontologico, depositate in data 6 settembre e 2 ottobre 2019, in ordine alla eventuale incompatibilità tra l'iscrizione all'Albo degli Avvocati, l'esercizio della professione forense e l'esercizio dell'attività di Imprenditore Agricolo Professionale, avendo ereditato alcuni terreni agricoli ed avendo intenzione di avviare l'iter per divenire imprenditore agricolo professionale, quale socia di una società agricola della quale non diverrebbe legale rappresentante.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura Deontologica

Osserva

L'art. 6 del CDF, afferma l'obbligo degli iscritti all'albo di evitare attività incompatibili con l'iscrizione medesima, aggiungendo al comma secondo 2 che le attività non possono compromettere il dovere di indipendenza, quello della dignità e del decoro della professione.

L'art. 18 della L. 31.12.12 n. 247- legge professionale - disciplina i casi di incompatibilità tra l'attività forense e le altre; in primo luogo viene indicata l'incompatibilità con qualunque attività svolta continuativamente o professionalmente (con l'esclusione di alcune che non rilevano nel caso specifico); in secondo luogo viene indicata l'incompatibilità con qualunque attività di impresa commerciale.

Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto della carica ricoperta, lo stesso articolo stabilisce che: "La professione di Avvocato è incompatibile: a) omissis; b) omissis; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale in qualunque forma costituite [omissis]. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività sociale è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari [omissis]".

L'art. 21 della medesima legge professionale impone che l'esercizio professionale sia effettivo, continuato, abituale e prevalente.

Deve essere inoltre essere richiamato l'art 2135 c.c. che definisce l'impresa agricola, e che distingue nettamente quest'ultima da quella commerciale ed indica quali siano da intendere le attività agricole (dirette e per connessione), e definisce la figura dell'imprenditore agricolo.

Nel medesimo articolo viene illustrato il concetto di ciclo biologico, specificando che l'agrarità si riferisce esclusivamente a tutte quelle attività di cura e sviluppo del ciclo biologico che si attuano mediante l'impiego del fondo e di altri supporti (naturali ovvero soluzioni tecnologicamente diverse).

Da ultimo enuncia che, ai fini della qualifica del'impresa agricola, è indifferente la destinazione finale della produzione.

Si ricorda inoltre che l'azienda agricola non è soggetta alla tenuta obbligatoria delle scritture contabili, come non è attualmente assoggettabile a procedure concorsuali.

Con riferimento all'imprenditore agricolo, il CNF, con i pareri n. 19 13 febbraio 2019, n. 92 del 25 settembre 2013, n.1 del 14 gennaio 2011, n. 44 del 28 ottobre 2009 e n. 31 del 9 maggio 2007, resi nella vigenza sia della precedente sia dell'attuale legge professionale, ha evidenziato come la connotazione che la normativa codicistica (art. 2083 c.c.) e la giurisprudenza forniscono

dell'imprenditore agricolo è proprio quella di colui che, per mezzo del lavoro proprio o di quello dei congiunti, coltiva il fondo di proprietà ed eventualmente cede i frutti a terzi.

Manca, perciò, al piccolo imprenditore agricolo quel *quid pluris*, qual è ad esempio l'organizzazione aziendale o lo smercio di prodotti chiaramente eccedenti quelli prodotti dal fondo ovvero ancora la rilevante trasformazione realizzata sul prodotto naturale, affinché si possa affermare che è il "commercio" il carattere predominante dell'attività intrapresa anziché il mero sfruttamento (più o meno redditizio) delle risorse terriere. D'altronde sono questi i caratteri che garantiscono al piccolo imprenditore la sottrazione alle norme in materia di fallimento, come statuito dall'art. 1 L.F., rimanendo, in ogni caso, il profilo della soggezione al fallimento un corollario anziché un criterio discrezionale univoco. Con la conseguenza che, in astratto, l'esercizio della professione forense non appare incompatibile con la contemporanea veste di piccolo imprenditore agricolo, laddove l'attività svolta si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza a questa figura, ossia finché l'attività di commercio non superi in modo significativo quella di coltivazione, sì da mettere a repentaglio l'indipendenza dell'avvocato (bene effettivamente oggetto di tutela da parte dell'ordinamento forense) inserendolo nelle dinamiche della concorrenza tra imprenditori.

Quanto all'imprenditore agricolo professionale (IAP), la figura è disciplinata dal DLT 29/03/2004 n. 99, che all'art. 1, intitolato "Soggetti e attività", definisce l'imprenditore agricolo professionale (IAP) "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro" (omissis).

Sulla scorta di quanto sopra esposto, si deve in conclusione evidenziare che da un lato l'esercizio della professione forense deve avvenire in maniera effettiva, continuata, abituale e prevalente, mentre dall'altro è imprenditore agricolo professionale chi, nell'ambito delle attività di cui all'art 2135 c.c., impieghi almeno la metà del proprio tempo di lavoro e tragga almeno la metà del proprio reddito globale.

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta in merito al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. Simone Mezzacapo ha formulato in data 12.7.2019 richiesta di parere, pervenuta alla Struttura degli studi deontologici il 19.9.2019, in ordine alla compatibilità della professione forense con la carica di amministratore (con poteri gestori) di una società (di capitali) tra avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4-bis L.P..

Sul punto l'istante diffusamente e compiutamente osserva che: <<nonostante il non perfetto coordinamento normativo operato in sede d'introduzione dell'art. 4-bis della Legge Forense (ai sensi della legge 124/2017), da cui la presente richiesta di parere, ad avviso dello scrivente non sussisterebbe alcuna incompatibilità, ciò in sintesi in quanto l'attività della Società della specie (e quindi il relativo oggetto sociale) è costituita appunto ex lege dell'esercizio della professione forense in forma societaria e assolutamente non invece da attività di impresa "commerciale" o "industriale" ai sensi dell'art. 2195 c.c..

L'attività della Società corrisponde infatti esattamente proprio a quella professionale cui l'Avvocato è abilitato, tanto che non solo l'Avvocato, ma anche la Società in quanto tale, è soggetta ad obbligo di iscrizione "in proprio" all'Albo professionale e ad avere una "sua" polizza professionale ulteriore rispetto agli Avvocati-soci.

A tal proposito si rappresenta quanto segue.

La vigente legge forense (L. 247/2012), a seguito delle modifiche introdotte con la legge sulla concorrenza n. 124 del 2017, consente ai sensi dell'art. 4-bis l'"esercizio della professione forense in forma societaria" da parte di società (di persone, di capitali o cooperative) iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società.

A tal fine è prescritto, tra l'altro, che:

- a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni (il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi);
- b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
- c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica amministratori.

Al contempo, l'art. 18 della stessa legge forense, stabilisce che "la professione di avvocato è incompatibile" tra l'altro:

- a) [...];
- b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. E fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
- c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico.

Al riguardo si rileva un potenziale difetto di coordinamento tra la novella recata dall'art. 4-bis della legge forense e i casi di incompatibilità di cui all'art. 18 della legge stessa.

Infatti, se da un lato l'attività delle nuove "società tra avvocati" (STA) costituite in forma di società di capitali appare da qualificarsi, anche fiscalmente, come attività d'impresa (ossia "l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto, risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria", cfr. Agenzia delle Entrate risoluzione n. 35/E del 7 maggio 2018), dall'altro la stessa attività non appare però certamente qualificabile come attività d'impresa "commerciale".

Depone in tal senso innanzitutto il testo dell'art. 4-bis legge forense secondo cui le tutte nuove le "società tra avvocati" hanno, per definizione, strutturalmente come oggetto sociale "l'esercizio della professione forense", e quindi un'attività testualmente qualificata ex lege come attività "professionale" e non come attività "commerciale".

Rileva inoltre il fatto che diversamente argomentando si determinerebbe un incoerente contrasto col disposto dell'art. 18, co. 2, lett. b) e c), della stessa legge forense.

Ove poi in ipotesi l'attività della STA fosse qualificata come "attività d'impresa commerciale", si determinerebbe l'ulteriore incoerente risultato che un Avvocato non potrebbe quindi essere socio illimitatamente responsabile e/o amministratore di una STA costituita come società di persone per l'esercizio esclusivo appunto della "professione forense in forma societaria", né amministratore unico o consigliere delegato di una STA costituita per lo stesso scopo in forma di società di

capitali., né Presidente del Consiglio di Amministrazione, con poteri individuali di gestione di una STA dello stesso tipo.

In tutti questi casi si ritiene pertanto doversi correttamente ritenere che per effetto dell'innovazione introdotta dall'art- 4-bis legge forense le incompatibilità con la professione di Avvocato stabilite dal relativo art. 18, co. 1, lett. b) e c), ontologicamente non sussistano ovvero non siano configurabili e in ogni caso non si applichino con riferimento alle "società tra avvocati" costituite ai sensi del medesimo art. 4-bis proprio per l'esercizio in via esclusiva della "professione forense in forma societaria".

Ciò essenzialmente in quanto le "società tra avvocati" di cui all'art. 4-bis della legge forense strutturalmente non svolgono e non possono svolgere "attività di impresa commerciale", ma svolgono invece, quale caratteristica intrinseca dello speciale modello societario e testuale disposizione di legge, attività di "esercizio della professione forense", da qualificarsi in questo caso (anche ai fini fiscali) come attività d'impresa, ma non d'impresa "commerciale".

Ne consegue tra l'altro che tali "società tra avvocati" anche laddove costituite in forma di società di capitali non sono assoggettabili a fallimento né a procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento, cfr. in tal senso il criterio di delega di cui all'art. 5, co. 2, lett. m) della legge forense, benché poi abrogato. Abrogazione dovuta al fatto che la disciplina della STA è stata poi introdotta direttamente con legge (la 124/2017) e non più col decreto legislativo di cui alla delega ex art. 5 legge forense.

In sede giurisprudenziale conferma di tale interpretazione è offerta, *mutatis mutandis*, da quanto di recente statuito dal Tribunale di Forlì (Sezione Fallimentare), con Decreto del 25/05/2017, secondo cui non è stata ritenuta assoggettabile a fallimento la società tra professionisti (S.t.p.) costituita ai sensi della l. 12 novembre 2011 n. 183 che svolgeva statutariamente in via esclusiva attività professionale di dottore commercialista ed era iscritta nella speciale sezione dell'albo dei Dottori commercialisti e revisori contabili, non potendo essere questa assimilata alle altre società commerciali, non esercitando appunto un'attività di carattere commerciale e non rivestendo dunque la qualità di imprenditore.

In particolare ha precisato il Collegio che *"Sebbene la l. 183/2011 e il successivo regolamento di attuazione con d.m. 34/2013 non dettino alcuna specifica disposizione in merito all'assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti - a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva l. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l'assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest'ultima non costituisce attività d'impresa (principio richiamato nella delega al governo prevista dall'articolo 5 della Legge Forense poi abrogato, che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alle società tra professionisti organizzati in ordini) - questo Collegio, aderendo all'orientamento del tutto prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione, ritiene che le S.T.P. costituite per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale (nel caso specifico di commercialista con iscrizione nell'apposita sezione dell'albo) e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tale attività, non possano essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, e che come tali non siano pertanto assoggettabili al fallimento"*.

Con riguardo alle STA e al coordinamento tra il disposto dell'art. 4-bis legge forense e l'art. 18 della stessa legge forense ne consegue quindi un quadro ordinamentale ai sensi del quale, fra l'altro, l'esercizio della professione di Avvocato in forma individuale:

- 1) non è incompatibile con l'esercizio della professione forense anche in forma societaria, in quanto quest'ultima non rientra tra i casi di "esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui" di cui all'art. 18, co. 1, lett. b), legge forense;

- 2) non è incompatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di “società tra avvocati” costituite in forma di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio della professione forense in forma societaria, in qualunque forma costituite;
- 3) non è incompatibile con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di “società tra avvocati” costituite in forma di società di capitali (anche in forma cooperativa), aventi quale finalità l’esercizio della professione forense in forma societaria;
- 4) non è incompatibile con la qualità di Presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di “società tra avvocati” costituite in forma di società di capitali (anche in forma cooperativa) aventi quale finalità l’esercizio della professione forense in forma societaria>>.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

valutati

condivisibili l’esame della fattispecie e le riflessioni svolte dall’istante, come sopra riportati;

considerato

che, ai fini della valutazione della dedotta incompatibilità, assume indubbio rilievo l’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo della società tra avvocati: l’attività economica che svolge la società tra avvocati non deve, infatti, diventare mai “attività imprenditoriale” (come ad esempio potrebbe avvenire nel caso di organizzazione di convegni o eventi formativi prevalente sull’esercizio della professione forense);

rilevato

in ogni caso, che le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell’Istituzione forense, alla quale non è peraltro riservato alcun potere di interpretazione autentica della legge;

ritiene

per tale ultimo motivo inammissibile la richiesta di parere.

Parole/frasi chiave: *art. 6 CDF; art. 4-bis LP; art. 18 LP; dovere di evitare incompatibilità; avvocato amministratore di società tra avvocati*

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 16.10.2019, in ordine alla compatibilità della professione forense con un incarico di esperto giuridico ex art. 168 D.P.R. 18/1967, da svolgersi presso l’Ambasciata di Italia a Pechino.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall’art. 6 del C.D.F. che sostanzialmente vieta all’avvocato di esercitare le attività tassativamente indicate nell’art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense;

- l’elencazione contenuta nell’ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l’esercizio della professione forense;

- secondo il giudice disciplinare di legittimità la ratio della disciplina della incompatibilità è quella di garantire l’autonomia e l’indipendenza nello svolgimento del mandato professionale. Sicché, ai fini dell’incompatibilità, non rileva la natura subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, bensì la sua anche relativa stabilità (“impiego”) e, quando, non si trattava di prestazioni di

carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto, piuttosto che in riferimento a ciascuna singola prestazione professionale (*Cass. Sez. un. n. 14810/2009; Cass. Sez. un. n. 28170/2008*);

- in ogni caso, nella valutazione della compatibilità, l'avvocato deve osservare quanto disposto dalla legge professionale forense (art. 2, comma 1: "L'avvocato è un libero professionista, che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6"), anche sulla necessità che l'esercizio della professione sia effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21, comma 1, e D.M. 25 febbraio 2016, n. 47), salva la facoltà per l'iscritto di chiedere la sospensione (art. 20, comma 2);

- si deve infine evidenziare come l'avviso per la procedura selettiva, alla quale intende partecipare l'istante, indichi testualmente che *"l'incarico viene svolto a tempo pieno e presuppone la permanenza continuativa a Pechino. La funzione è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale, anche a tempo determinato"*.

rilevato

- che, contrariamente a quanto contemplato nel previgente Codice deontologico (all'art. 16), oggi l'avvocato, trovandosi "nel dubbio", non ha più il dovere (né la facoltà) di richiedere sul punto il parere del proprio Consiglio dell'ordine;

- che, in ogni caso, le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell'Istituzione forense;

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: *art. 6 CDF; art. 18 LP; dovere di evitare incompatibilità; consulente giuridico; impiego pubblico*

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 8.10.2019, in ordine alla compatibilità della professione forense con l'assunzione della carica di presidente di un'associazione sportiva dilettantistica (ASD).

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'art. 18 della Legge professionale forense dispone che la professione di avvocato sia incompatibile – tra l'altro - *"con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, ... con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. ..."*

- al precedente dettato normativo deve poi aggiungersi il diretto richiamo effettuato dall'art. 6 del C.D.F. che sancisce il divieto per l'avvocato di esercitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo e con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;

- per costante giurisprudenza disciplinare, l'avvocato che assume la carica di presidente di un'associazione senza finalità di lucro non versa in alcuna condizione di incompatibilità, in difetto di tassative disposizioni in tal senso ed essendo le ipotesi di incompatibilità di stretta interpretazione e applicazione;

- pur nondimeno il Consiglio nazionale forense, in fattispecie relativa a presidenza di "onlus",

sul presupposto che queste possano svolgere, strumentalmente ai fini istituzionali, anche attività commerciale, ha ritenuto “che l’esercizio della professione forense sia incompatibile con la carica di presidente di un’associazione non lucrativa, qualora, ovviamente, le relative funzioni non siano di mera rappresentanza, ma consentano l’esercizio di poteri gestionali” (C.N.F., parere 28 marzo.2012, n. 5);

- sul punto deve però osservarsi che tale ultimo parere è stato rilasciato nella vigenza dell’abrogato ordinamento professionale (Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578) che, all’art. 3, affermava l’incompatibilità dell’esercizio della professione con “*l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui*”; come inizialmente ricordato, oggi la norma non si riferisce più all’ampia nozione di “esercizio del commercio”, bensì all’“attività di impresa commerciale”, definizione inquadrabile nel disposto dell’art. 2195 c.c., con rilevanti conseguenze giuridiche (tra le quali l’assoggettabilità alle procedure concorsuali);

- è noto che le associazioni sportive dilettantistiche, per definizione senza scopo di lucro, possono effettuare prestazioni commerciali, purché connesse alle attività istituzionali; ove invece svolgano un’attività commerciale autonoma e distinta da quella istituzionale non potranno avvalersi del regime agevolativo fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

- ai fini della compatibilità dell’esercizio professionale con la carica di presidente di un’associazione (ricordando ulteriormente la sua responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c.) dovrà pertanto considerarsi l’effettiva attività svolta dall’associazione medesima;

rilevato

che, in ogni caso, le cause di incompatibilità, tassativamente indicate dalla legge, non possono essere derogate da alcun parere dell’Istituzione forense;

ritiene

che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: *art. 6 CDF; art. 18 LP; dovere di evitare incompatibilità; presidente associazione sportiva dilettantistica*

Pratica n. (omissis) - Sig. (omissis)

- Il Signor (omissis), cittadino italiano residente all’estero, con nota del 22.09.2019, premesso di aver dato mandato ad “un avvocato italiano in Inghilterra” per una pratica successoria e di aver poi contestato le richieste di pagamento dei corrispondenti del primo professionista incaricato, ha chiesto come procedere “per ottenere una revisione della fattura presentata da questi avvocati ed un parere sulla mancanza di azioni concrete ed efficaci ... nel gestire queste faccende ... al fine di tutelare i miei interessi”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Questo Consiglio può rilasciare – ai propri iscritti – pareri di natura strettamente deontologica e tariffaria, mai di diritto sostanziale o processuale.

Ove ritenga che un avvocato sia incorso in illeciti deontologici, l’istante potrà esporre i fatti, in maniera circostanziata, al competente Organismo disciplinare, a mezzo di esposto indirizzato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in cui è iscritto l’avvocato o a quello ove il fatto è avvenuto.

Il Consiglio non ha neppure la facoltà di “revisionare” i compensi professionali richiesti ai clienti dai propri iscritti, ma può, su specifica istanza (anche del privato), tentare la conciliazione tra le parti prevista dagli artt. 13, comma 9, e 29, comma 1, lettera o), della legge professionale (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Ritiene

non ammissibile l'istanza formulata.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), in data 19 settembre 2019, ha formulato una richiesta di parere deontologico relativamente alla possibilità di accettare un incarico per un'attività professionale da svolgere contro un soggetto già suo Cliente.

L'istante ha esposto di conoscere sin dal gennaio 2012 i Sigg.ri Tizio e Caia, tra di loro coniugi, e di avere intrattenuto con loro un costante rapporto professionale. In particolare l'istante ha precisato di avere assistito, e di assistere tutt'ora in procedimenti pendenti, il Sig. Tizio per reati contro il patrimonio, di essere stato il legale della Sig.ra Caia, quale imputata in due procedimenti per ricettazione e calunnia, procedimenti che l'istante crede essere terminati nel 2015 e 2017 (non indica con certezza la data della loro conclusione) nonché di avere anche citato come testimone la Sig.ra Caia in un diverso procedimento penale pendente nei confronti del Sig. Tizio conclusosi con sentenza probabilmente del 2017 (anche per tale giudizio l'istante non viene indicata con certezza una data).

Nella richiesta di parere deontologico al Consiglio viene da ultimo riferito che nel giugno 2019 la Sig.ra Caia ha denunciato il Sig. Tizio per maltrattamenti in famiglia e che quest'ultimo ha richiesto l'assistenza professionale dell'istante per la relativa difesa processuale mentre la Sig.ra Caia, ha già provveduto a nominare un differente legale e, a quanto riferito dai familiari del Sig. Tizio, si costituirà parte civile nei confronti del coniuge.

L'Avv. De Seta chiede pertanto a questo Consiglio se l'assunzione dell'incarico professionale in favore del Sig. Tizio per il procedimento penale contro di lui attivato dalla Sig.ra Caia possa comportare una violazione del codice deontologico, con particolare riguardo al disposto dell'art.9.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

che la fattispecie più che essere esaminata alla luce del dettato dell'art. 9 del Codice Deontologico Forense, che disciplina i doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, secondo quanto indicato dall'istante, deve essere ricondotta ai principi di cui agli artt. 68 e 28 del C.D.F..

I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono infatti doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l'agire degli avvocati, e mirano a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nella figura dell'avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (C.N.F. 31 dicembre 2018 n. 243).

Stabilisce invece l'art. 68 C.D.F. (già art. 51 nel codice previgente) - "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" - che: "*L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1). L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2). In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3) [...]*".

Sulla corretta interpretazione di tale norma il Consiglio Nazionale Forense ha più volte avuto modo di pronunciarsi chiarendo che è consentito all'avvocato di assumere un incarico contro una parte già assistita soltanto qualora vengano ricorrono *congiuntamente* (C.N.F. 17 dicembre 2018 n. 182) due condizioni e, cioè che: (i)- sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; (ii)- l'oggetto del nuovo incarico sia *estraneo* a quello espletato in precedenza (diversamente, infatti, il divieto di assumere incarichi contro una parte già assistita si configura come assoluto e perdurante, quindi, nonostante il trascorrere del biennio).

Il C.N.F. ha inoltre precisato (sentenza 16 ottobre 2018 n. 123), e qui si riporta solo ai fini della completezza, che:

(i)- il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente, prescinde dalla natura (giudiziale o stragiudiziale) dell'attività prestata a favore di quest'ultimo poichè la norma di cui all'art.51 C.D.F. previgente (come quella di cui all'art. 68 nuovo C.D.F.) *“non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l'attività nella più ampia definizione di assistenza”* (C.N.F., 16 aprile 2014, n. 43 o 63), cosicchè è sufficiente a integrare il divieto anche il fatto che la pregressa attività abbia avuto consistenza di mera attività stragiudiziale e non anche giudiziale (in senso adesivo, sul punto, ex plurimis: C.N.F. , 14 aprile 2016, n. 78);

(ii)- che resta irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, sicchè il divieto previsto dall' art. 51 C.D.F. previgente (e, ora, dall'art. 68 nuovo C.D.F.) resta integrato *“indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia”* (C.N.F., 28 dicembre 2015 n. 226; C.N.F. 13 marzo 2013, n. 35 e C.N.F., 18 giugno 2010, n. 37).

La ratio della disposizione deontologica in esame va ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico (C.N.F. 13 marzo 2013, n. 35), non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito (C.N.F. 2 novembre 2010, n. 184), ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto (C.N.F. 2 novembre 2010, n. 184).

Per completezza di trattazione, va ricordato che l'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato trova puntuale riscontro in numerose decisioni della Corte regolatrice, giusta la quale (v., ad es.: Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 maggio 2014 n. 11024) l'avvocato che accetti incarichi professionali contro l'ex cliente prima che sia decorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto viola l'art. 51 (oggi art. 68) del Codice Deontologico Forense (C.N.F. 21 novembre 2017 n.180)

Resta fermo in ogni caso (anche, cioè, quando sia trascorso il biennio e il nuovo incarico sia diverso per oggetto da quello precedente) il divieto per l'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (art. 68 C.D.F. comma 3).

Anche su tale aspetto il C.N.F. ha più volte avuto modo di pronunciarsi (per tutte, sent. 14 aprile 2016 n.78) chiarendo che: *“la corretta lettura del canone deontologico di cui all'art. 51 c.d.f. induce a ritenere che il divieto di utilizzazione delle notizie acquisite in ragione del mandato conferito all'avvocato costituisce una circostanza ulteriore rispetto al divieto di assunzione di incarichi contro un ex cliente nel biennio dalla cessazione dell'incarico”*.

Ne consegue che, in ogni caso, l'avvocato non può mai utilizzare notizie acquisite nell'ambito dell'espletamento dell'incarico esaurito.

A tal proposito si rammenta inoltre che il dovere di segretezza e riservatezza di cui all'art. 28 C.D.F. non cessa alla conclusione dell'incarico ma persiste anche dopo la conclusione dello stesso.

Tutto osservato, il Consiglio

ritiene

che facendo riferimento ai principi sopra richiamati l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico con istanza presentata in data 17.09.2019 ed avente ad oggetto quanto segue.

L'istante ha rappresentato una propria cliente in un procedimento per separazione consensuale, poi omologato innanzi al Tribunale, con il quale veniva stabilito un assegno di mantenimento da parte del padre in favore della madre e di uno dei due figli, entrambi maggiorenni. Successivamente la cliente dell'Avv. Suraci è deceduta. I figli della suddetta parte assistita, non riuscendo a rinvenire copia del decreto di separazione omologato e non potendo richiederla al padre, si sono rivolti all'Istante per averne copia. L'Istante ha dunque formulato richiesta di parere deontologico al fine di sapere se la consegna di copia del summenzionato provvedimento di separazione ai figli della propria cliente defunta possa rappresentare un "comportamento professionalmente scorretto", atteso che la separazione attiene alla sfera dei diritti della personalità, i figli maggiorenni sono portatori di diritti autonomi verso il padre e che con il decesso della propria cliente l'avvocato Suraci si ritiene in ogni caso decaduta.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, e dei Consiglieri Antonio Caiafa e Saveria Mobrici quali Vice-Coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Salvo quanto disposto dall'art. 48 CDF in merito al divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega, l'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato, costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 33 CDF, in quanto l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti ed i documenti di causa, né può subordinare la restituzione degli stessi al pagamento dei propri onorari. La lettera della norma menzionata tuttavia si riferisce espressamente alla restituzione, senza ritardo, di atti e documenti al cliente e alla parte assistita, nulla statuendo relativamente a terzi o, come nel caso di specie, agli eredi della parte assistita.

Come noto con la morte del proprio cliente o parte assistita cessa anche il mandato professionale conferito all'avvocato. Invero nel caso in esame il mandato era già pervenuto alla sua naturale conclusione, essendo stato conferito per un procedimento di separazione personale dei coniugi, portato a compimento con l'emissione del relativo decreto di omologazione della separazione.

Premesso quanto sopra, non si rinvengono per il caso in esame dettami deontologici in capo all'avvocato, ed il quesito sottoposto sembrerebbe piuttosto attenere all'eventuale lesione dei diritti degli eredi ad ottenere la summenzionata documentazione verosimilmente superabile mediante l'applicazione del principio generale secondo cui, chiunque vi abbia interesse può richiedere copia di una sentenza o provvedimento presso un Ufficio giudiziario, trattandosi di diritto spettante certamente alle parti in causa ed ai loro difensori, ma più in generale, anche da chi abbia interesse all'accesso al documento in questione.

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei principi sopra richiamati.

Art. 33 codice deontologico forense

Art. 48 codice deontologico forense

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 52) pareri su note di onorari:
(omissis)